



Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A.

**DOCUMENTO DESCRITTIVO DEL MODELLO
DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO**

ai sensi del D. LGS. 8 giugno 2001, n° 231

*(Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 21/07/2014 PARTE GENERALE e
17/3/2015 PARTE SPECIALE – Aggiornato il 29/02/2016)*

Tipo documento: POLICY		Titolo: <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</i>	
Stato del documento: APPROVATO CDA 29/02/2016		Data ultimo aggiornamento: 29/02/2016	Versione: 05

Redazione e storico aggiornamenti

Versione	Data approvazione	Organo/Funzione	Oggetto / descrizione variazioni
01	26/06/2009	CdA	Adozione del MOG 231/2001
02	25/01/2010	CdA	Aggiornamento del MOG a seguito di introduzione nuovi rischi reato
03	21/07/2014	CdA	Aggiornamento della parte generale del MOG e mutata composizione dell'OdV.
04	17/03/2015	CdA	Aggiornamento della parte speciale del MOG a seguito dell'introduzione di nuovi rischi-reato e mutata organizzazione aziendale
05	29/02/2016	CdA	Aggiornamento del modello in funzione delle intervenute modifiche della struttura organizzativa interna ed ampliamento catalogo reati (in particolare: autoriciclaggio, false comunicazioni sociali, nuovi ecoreati).

Distribuzione del MOG

Destinatari	Data distribuzione	Mezzo di distribuzione
Consiglio di Amministrazione	21/07/2014	<input checked="" type="checkbox"/> A mano / A.R.
	17/03/2015	<input type="checkbox"/> e-mail / PEC
	29/02/2016	<input type="checkbox"/> Rete intranet <input type="checkbox"/> Sito internet
Collegio Sindacale	21/07/2014	<input checked="" type="checkbox"/> A mano / A.R.
	17/03/2015	<input type="checkbox"/> e-mail / PEC
	29/02/2016	<input type="checkbox"/> Rete intranet <input type="checkbox"/> Sito internet
Organismo di Vigilanza 231/2001	21/07/2014	<input checked="" type="checkbox"/> A mano / A.R.
	17/03/2015	<input type="checkbox"/> e-mail / PEC
	29/02/2016	<input type="checkbox"/> Rete intranet <input type="checkbox"/> Sito internet
Tutto il personale dipendente della Banca	01/04/2015	<input type="checkbox"/> A mano / A.R. <input type="checkbox"/> e-mail / PEC
	29/02/2016	<input checked="" type="checkbox"/> Rete intranet <input type="checkbox"/> Sito internet
Publicazione estratto su sito internet della Banca	01/04/2015 29/02/2016	<input checked="" type="checkbox"/> Sito internet www.bancacrs.it

Tipo documento: POLICY		Titolo: <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</i>	
Stato del documento: APPROVATO CDA 29/02/2016		Data ultimo aggiornamento: 29/02/2016	Versione: 05

<p><i>Tipo documento:</i> POLICY</p>		<p><i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</p>	
<p><i>Stato del documento:</i> APPROVATO CDA 29/02/2016</p>		<p><i>Data ultimo aggiornamento:</i> 29/02/2016</p>	<p><i>Versione:</i> 05</p>

INDICE

PARTE GENERALE.....	9
CAPITOLO 1 DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO	10
1.1 INTRODUZIONE	10
1.2 FATTISPECIE DI REATO.....	11
1.3 APPARATO SANZIONATORIO.....	43
1.4 DELITTI TENTATI.....	45
1.5 REATI COMMESSI ALL'ESTERO	45
1.6 SINDACATO DI IDONEITÀ.....	46
CAPITOLO 2 ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETA'	47
2.1 BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO SPA.....	47
2.2 MODELLO DI GOVERNANCE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO.....	47
2.2.1 Consiglio di Amministrazione.....	48
2.2.2 Comitato Esecutivo	52
2.2.3 Presidente e Vice Presidente del CdA	52
2.2.4 Collegio Sindacale.....	54
2.2.5 Revisione contabile.....	56
2.2.6 Amministratore Delegato.....	56
2.3 L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA BANCA.....	58
2.4 LA PRODUZIONE NORMATIVA INTERNA E LE REGOLE DI FUNZIONAMENTO DELLA BANCA.....	65
2.5 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE E IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI	66
CAPITOLO 3 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CRS	68
3.1 LINEE GUIDA ABI	68
3.2 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CRS E LA METODOLOGIA PER LA SUA DEFINIZIONE AGGIORNAMENTO	69
3.2.1 Identificazione delle aree di rischio.....	72
3.2.2 Rilevazione della situazione esistente (as-is)	73
3.2.3 Gap analysis e piano di azione (action plan).....	73
3.2.4 Disegno del modello di organizzazione, gestione e controllo.....	74

<i>Tipo documento:</i> POLICY	<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> APPROVATO CDA 29/02/2016	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 29/02/2016	<i>Versione:</i> 05

CAPITOLO 4 L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	75
4.1 L'ORGANISMO DI VIGILANZA DELLA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO.....	75
4.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	75
4.3 FLUSSI INFORMATIVI.....	78
4.3.1 <i>Flussi informativi verso il Consiglio di Amministrazione</i>	78
4.3.2 <i>Flussi informativi periodici nei confronti dell'Organismo di Vigilanza</i>	79
4.3.3 <i>Informazioni, dati e notizie da comunicare all'OdV</i>	81
4.3.4 <i>Modalità di trasmissione e valutazione dei flussi informativi delle segnalazioni</i>	83
CAPITOLO 5 SISTEMA DISCIPLINARE.....	84
5.1 PRINCIPI GENERALI.....	84
5.2 MISURE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLA BANCA.....	85
5.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DEL CDA	87
5.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE.....	88
5.5 MISURE NEI CONFRONTI DI <i>PARTNER</i> COMMERCIALI, CONSULENTI, COLLABORATORI E SOGGETTI TERZI	89
CAPITOLO 6 FORMAZIONE E COMUNICAZIONE	90
6.1 PREMESSA	90
6.2 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	90
6.3 INFORMATIVA AI COLLABORATORI, CONSULENTI ED ALTRI SOGGETTI TERZI.....	91
CAPITOLO 7 CRITERI DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	92
7.1 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.	92
PARTE SPECIALE	93
PREMESSA	93
CAPITOLO 8 I REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	93
8.1 LE AREE DI RISCHIO.....	93
8.2 IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	93
CAPITOLO 9 I REATI DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO.....	93
9.1 LE AREE DI RISCHIO.....	93

Tipo documento: POLICY	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO CDA 29/02/2016	Data ultimo aggiornamento: 29/02/2016	Versione: 05

9.2	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	93
CAPITOLO 10 I REATI SOCIETARI		93
10.1	LE AREE DI RISCHIO.....	93
10.2	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	93
CAPITOLO 11 I DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO		93
11.1	LE AREE DI RISCHIO.....	93
11.2	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	93
CAPITOLO 12 I REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE		93
12.1	LE AREE DI RISCHIO.....	93
12.2	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	93
CAPITOLO 13 IL "MARKET ABUSE"		93
13.1	LE AREE DI RISCHIO.....	93
13.2	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	93
CAPITOLO 14 I REATI TRANSNAZIONALI.....		93
14.1	LE AREE DI RISCHIO.....	93
14.2	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	93
CAPITOLO 15 I REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO		93
15.1	LE AREE DI RISCHIO.....	93
15.2	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	93
CAPITOLO 16 I DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA		93
16.1	LE AREE DI RISCHIO.....	93
16.2	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	93
CAPITOLO 17 DELITTI DI AUTORICICLAGGIO		93
17.2	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
CAPITOLO 18		93
DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.....		93

<i>Tipo documento:</i> POLICY	<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> APPROVATO CDA 29/02/2016	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 29/02/2016	<i>Versione:</i> 05

18.1	LE AREE DI RISCHIO.....	93
18.2	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	93
CAPITOLO 19 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA		93
19.1	LE AREE DI RISCHIO.....	93
19.2	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	93
CAPITOLO 20 I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....		93
20.1	LE AREE DI RISCHIO.....	93
20.2	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	93
CAPITOLO 21 I DELITTI IN MATERIA DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA		93
21.1	LE AREE DI RISCHIO.....	93
21.2	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	93
CAPITOLO 22 REATI AMBIENTALI.....		93
22.1	LE AREE DI RISCHIO.....	93
22.2	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	93
CAPITOLO 23 REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE.....		93
23.1	LE AREE DI RISCHIO.....	93
23.2	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	93

<i>Tipo documento:</i> POLICY		<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> APPROVATO CDA 29/02/2016		<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 29/02/2016	<i>Versione:</i> 05

Ai fini del presente documento, si intendono per:

- **ABI:** l'Associazione Bancaria Italiana;
- **Attività Sensibili:** le attività di Banca CRS nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei reati richiamati nel Dlgs 231/01;
- **CCNL:** il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato da Banca CRS;
- **Organismo di Vigilanza (“O.d.V.”):** organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al relativo aggiornamento;
- **Dipendenti:** i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Banca CRS, ivi compresi i dirigenti;
- **D.Lgs. 231/2001 o il “Decreto”:** il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
- **Linee Guida di settore:** le Linee Guida dell'ABI per l'adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche, inviate al Ministero della Giustizia in data 26 marzo 2002 e successivamente inviate alle sue associate con Circolare ABI del 22 maggio 2002 e poi, nella versione aggiornata al febbraio 2004, con Circolare ABI del 19 marzo 2004. Le Linee Guida sono state approvate dal Ministero della Giustizia in data 25 febbraio 2004. L'ABI ha poi continuato ad aggiornare le sue Linee Guida, anche in dipendenza degli interventi normativi successivi, dandone puntuale comunicazione agli associati;
- **Modello o Modelli:** il modello o i modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- **Organi Sociali oppure Organi Societari:** sia il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di Banca CRS, sia i rispettivi membri;
- **P.A.:** la pubblica amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio (es. i concessionari di un pubblico servizio);
- **Reati:** le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni.
- **Soggetti apicali:** “persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente medesimo” (art. 5 c. 1 D.Lgs. n.231/01). Tali soggetti sono stati individuati nelle persone che compongono il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, la Direzione Generale (Amministratore Delegato/Direttore) della Banca.

Tipo documento: POLICY		Titolo: <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</i>	
Stato del documento: APPROVATO CDA 29/02/2016		Data ultimo aggiornamento: 29/02/2016	Versione: 05

PARTE GENERALE

<i>Tipo documento:</i> POLICY	<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> APPROVATO CDA 29/02/2016	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 29/02/2016	<i>Versione:</i> 05

CAPITOLO 1

DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

1.1 Introduzione

Il Decreto Legislativo n. 231, entrato in vigore il 4 luglio del 2001, ha adeguato la normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione dei funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il D.Lgs.231/01 sulla "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", introduce nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti per alcune, precise tipologie di reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi Enti:

- da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Il reato commesso dalle persone fisiche (soggetti in posizione apicale o sottoposti), per avere rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente, deve costituire espressione della politica aziendale ovvero, quanto meno, derivare da una "colpa di organizzazione".

La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

L'obiettivo della normativa è dunque l'ampliamento dei confini della responsabilità penale personale attraverso il coinvolgimento diretto degli "enti" che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato.

L'ente, per contro, è esentato dalla cosiddetta responsabilità "amministrativa" (art.6):

1. per reati commessi da "persone sottoposte alla direzione e vigilanza" se ha adottato ed efficacemente attuato un Modello organizzativo idoneo a prevenire i reati della specie;
2. per gli altri soggetti se prova nel corso dell'eventuale procedimento che:

Tipo documento: POLICY		Titolo: <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</i>	
Stato del documento: APPROVATO CDA 29/02/2016	Data ultimo aggiornamento: 29/02/2016	Versione: 05	

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di supervisione.

Il modello organizzativo e di gestione, previsto dall'art.6 comma 1 del d.lgs. 231/2001, è il meccanismo cui il legislatore affida la prevenzione dei reati e deve rispondere ai seguenti requisiti:

- a) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal decreto;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- e) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

1.2 Fattispecie di reato

I reati per i quali l'ente può essere ritenuto responsabile ai sensi del d.lgs. 231/2001 – se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati *ex art. 5*, comma 1, del decreto stesso – possono essere compresi, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- delitti contro la pubblica amministrazione (articoli 24 e 25 del d.lgs. 231/2001);
- delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (articolo 25-bis del d.lgs. 231/2001);
- delitti contro l'industria e il commercio (articolo 25-bis.1 del d.lgs. 231/2001);

Tipo documento: POLICY		Titolo: <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</i>	
Stato del documento: APPROVATO CDA 29/02/2016	Data ultimo aggiornamento: 29/02/2016	Versione: 05	

- reati societari (articolo 25-ter d.lgs. 231/2001);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (articolo 25-quater d.lgs. 231/2001);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.25-quater.1 dlgs 231/01);
- delitti contro la personalità individuale (articolo 25-quinquies d.lgs. 231/2001);
- reati in materia di abusi di mercato (articolo 25-sexies d.lgs. 231/2001);
- reati transnazionali (articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, di “ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001”);
- delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 25-septies d.lgs. 231/2001);
- delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (articolo 25-octies d.lgs. 231/2001);
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati (articolo 24-bis d.lgs.231/2001);
- delitti di criminalità organizzata (articolo 24-ter d.lgs. 231/2001);
- delitti in materia di violazione del diritto d’autore (articolo 25-novies d.lgs. 231/2001);
- reato di “induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria” (articolo 25-decies d.lgs. 231/2001);
- reati ambientali (articolo 25-undecies del d.lgs. 231/2001);
- impiego di cittadini di Paese terzi il cui soggiorno è irregolare (articolo 25-duodecies del d.lgs. 231/2001).

Delitti contro la pubblica amministrazione

I reati nei confronti della pubblica amministrazione richiamati dagli articoli 24 e 25 del d.lgs. 231/2001.

Malversazione a danno dello Stato (articolo 316-bis del codice penale)

Questo delitto consiste nell’effettuare un mutamento di destinazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, e che dovevano invece essere impiegati nella realizzazione di opere o nello svolgimento di attività di pubblico interesse (cd. “distrazione” dall’originaria destinazione).

In considerazione della circostanza che, in ambito creditizio, il reato in esame può configurarsi sia quando le sovvenzioni sono erogate a favore della banca, sia quando la banca

Tipo documento: POLICY		Titolo: <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</i>	
Stato del documento: APPROVATO CDA 29/02/2016	Data ultimo aggiornamento: 29/02/2016	Versione: 05	

si fa tramite, nell'ambito di un rapporto trilaterale, della loro distribuzione ai privati destinatari dell'erogazione (ad esempio i crediti speciali o agevolati, i crediti agricoli agevolati), eventuali profili di responsabilità potrebbero essere ascritti alla Banca – a titolo di concorso – laddove questo si adoperasse od intervenisse od ancora contribuisse, in qualsivoglia maniera, alla realizzazione delle fattispecie criminose in parola.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (articolo 316-ter del codice penale)

La fattispecie di delitto in questione si realizza qualora l'ente - tramite chiunque (anche esterno all'ente stesso, purché agendo nell'interesse o a vantaggio del medesimo) – indebitamente consegua per sé o per altri erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea, mediante una condotta consistente in qualsiasi tipo di utilizzo (ad es. presentazione) di dichiarazioni (scritte o orali), o di altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa ovvero attraverso l'omissione di informazioni dovute.

La fattispecie si consuma con l'avvenuto ottenimento delle erogazioni (che costituisce l'evento tipico del reato).

Questa fattispecie costituisce una "ipotesi speciale" rispetto alla più ampia fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-bis c.p..

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (articolo 640, comma 2, n. 1 del codice penale)

Si tratta di una fattispecie di truffa (di cui al comma 1 della medesima norma), aggravata dal fatto che il danno economico derivante dall'attività ingannatoria posta in essere dal reo ricade sullo Stato o su altro ente pubblico. La condotta consiste, sostanzialmente, in qualsiasi tipo di menzogna (compreso l'indebito silenzio su circostanze che devono essere rese note) tramite la quale si ottiene che taluno cada in errore su qualcosa e compia, di conseguenza, un atto di disposizione che non avrebbe compiuto se avesse conosciuto la verità.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-bis del codice penale)

La fattispecie si realizza se il fatto previsto dall'art. 640 del codice penale (ossia la truffa) riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione Europea.

Tipo documento: POLICY		Titolo: <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</i>	
Stato del documento: APPROVATO CDA 29/02/2016	Data ultimo aggiornamento: 29/02/2016	Versione: 05	

Nello specifico, il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato inducendo in errore, attraverso artifici, raggiri o dichiarazioni mendaci, l'ente erogante allo scopo di ottenere erogazioni pubbliche (statali o comunitarie). In particolare, laddove la Banca induca in errore l'ente erogante circa il possesso di specifici requisiti richiesti per ottenere l'erogazione dei fondi, producendo (o contribuendo a produrre, nel caso di concorso) documentazione falsa attestante l'iscrizione a uno specifico albo come richiesto dall'ente erogante.

Frode informatica (articolo 640-ter del codice penale)

Questa fattispecie delittuosa si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il reato presenta elementi costitutivi pressoché identici a quelli della truffa, di cui può considerarsi una specificazione, salvo il fatto che l'attività fraudolenta non investe una persona, ma un sistema informatico attraverso la sua manipolazione.

Corruzione per l'esercizio della funzione o contrario ai doveri di ufficio (articoli 318, 319, 319-bis e 320 del codice penale)

La fattispecie prevista dall'articolo 318 del codice penale (corruzione per l'esercizio della funzione) si realizza quando il pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa. Il reato può essere integrato anche quando il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto (secondo comma dell'art. 318 c.p.).

La fattispecie prevista dall'articolo 319 del codice penale si realizza, invece, quando il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

Costituisce circostanza aggravante della fattispecie di cui all'articolo 319 del codice penale l'aver ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi (articolo 319-bis del codice penale).

Tipo documento: POLICY		Titolo: <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</i>	
Stato del documento: APPROVATO CDA 29/02/2016	Data ultimo aggiornamento: 29/02/2016	Versione: 05	

L'attività delittuosa del funzionario pubblico può, dunque, estrinsecarsi sia in un atto conforme ai doveri d'ufficio (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia, e soprattutto, in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: il pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Ai sensi dell'art. 320 c.p. le disposizioni di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio: in tali casi, tuttavia, le pene previste dal legislatore sono ridotte fino a un terzo rispetto alle fattispecie delittuose che vedono coinvolto un pubblico ufficiale.

Corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter del codice penale)

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati nei summenzionati articoli 318 "Corruzione per un atto d'ufficio" e 319 "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio" del codice penale sono commessi dal pubblico ufficiale per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

In via esemplificativa potrà rispondere del reato in esame la società che, coinvolta in un processo il cui esito negativo potrebbe causarle un grave danno patrimoniale o reputazionale, decida di corrompere il giudice per ottenere un risultato favorevole.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319-quater del codice penale)

Tale fattispecie si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione (articolo 322 del codice penale)

Questa fattispecie delittuosa si configura allorché il privato tiene il comportamento incriminato dal articolo 321 del codice penale (e cioè svolge attività corruttiva), ma il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) rifiuta l'offerta illecitamente avanzatagli.

Concussione (articolo 317 del codice penale)

Tipo documento: POLICY		Titolo: <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</i>	
Stato del documento: APPROVATO CDA 29/02/2016	Data ultimo aggiornamento: 29/02/2016	Versione: 05	

Tale fattispecie si realizza quando “*il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità*”.

La differenza tra concussione e corruzione risiede nell’esistenza – nella prima fattispecie - di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis del Codice Penale)

La norma, inserita dalla c.d. “Legge Anticorruzione” in esecuzione e ratifica di convenzioni internazionali, estende ai funzionari di uno Stato estero l’efficacia delle fattispecie delittuose sopra richiamate.

Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

I delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento sono richiamati dall’articolo 25-bis del d.lgs. 231/2001.

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (articolo 453 del codice penale)

E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 516 euro a 3.098 euro:

chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;

chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Alterazione di monete (articolo 454 del codice penale)

Tipo documento: POLICY		Titolo: <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</i>	
Stato del documento: APPROVATO CDA 29/02/2016	Data ultimo aggiornamento: 29/02/2016	Versione: 05	

Chiunque altera monete scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

Anche in questa fattispecie le ipotesi di rischio potenzialmente prefigurabili sono quelle descritte in relazione all'art. 453 c.p. (detenzione e conseguente messa in circolazione di moneta falsa, di concerto con soggetti terzi che maneggiano denaro contante, con ingiusto vantaggio a favore della Società).

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (articolo 455 del codice penale)

Chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà. La norma in esame punisce un'ipotesi analoga a quella prevista dall'art. 453, n. 3 e 4 del codice penale, con la differenza che non richiede il concerto del soggetto attivo con l'autore della falsificazione.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (articolo 457 del codice penale)

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.

La norma in esame prevede un'ipotesi meno grave rispetto a quelle in precedenza considerate in ragione del particolare requisito soggettivo che qualifica il momento della ricezione delle monete, ossia la buona fede: nell'ipotesi considerata, difatti, il soggetto attivo acquista consapevolezza della falsità solo dopo la ricezione dei valori e, nonostante tale consapevolezza, li mette in circolazione, commettendo - in tal modo ed in tale momento - il reato in parola.

Con riferimento ai possibili profili di rischio per la Società, va considerata l'ipotesi in cui la medesima venga in possesso, in buona fede, di banconote della cui falsità non abbia avuto contezza, nemmeno in termini di semplice sospetto, e consapevolmente decida poi, anche solo per evitare i fastidi derivanti dall'attivazione delle procedure previste in tali casi, di utilizzarle in ambito infragruppo, mettendole in tal modo in circolazione.

Tipo documento: POLICY	Titolo: <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</i>	
Stato del documento: APPROVATO CDA 29/02/2016	Data ultimo aggiornamento: 29/02/2016	Versione: 05

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (articolo 459 del codice penale)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; in tal caso, le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (articolo 464 del codice penale)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 euro.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.


Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (articolo 460 del codice penale)

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 309 euro a 1.032 euro.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (articolo 461 del codice penale)

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (articolo 473 del codice penale)

 Banca Cassa di Risparmio di Savignano S.p.A.		
Tipo documento: POLICY	Titolo: <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</i>	
Stato del documento: APPROVATO CDA 29/02/2016	Data ultimo aggiornamento: 29/02/2016	Versione: 05

La norma in esame punisce la contraffazione, l'alterazione e l'uso, effettuati senza concorso nella falsificazione, di:

- marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali (comma 1);
- brevetti, disegni o modelli industriali, sia nazionali che esteri (comma 2).

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (articolo 474 del codice penale)

Tale disposizione reprime la condotta di colui che, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473 c.p., introduce nel territorio dello Stato per trarne profitto, detiene per vendere, pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione – sempre con il medesimo fine - prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali od esteri, contraffatti od alterati.

Delitti contro l'industria e il commercio

I delitti contro l'industria e il commercio sono richiamati dall'articolo 25-bis1 del d.lgs. 231/2001.

Turbata libertà dell'industria o del commercio (articolo 513 del codice penale)

La norma in esame punisce, a querela della persona offesa e salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta di chi, mediante violenza sulle cose o attraverso mezzi fraudolenti, impedisce o turba l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (articolo 513-bis del codice penale)

La norma in esame punisce la condotta di chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza mediante violenza o minaccia. Al secondo comma è prevista altresì un'aggravante specifica per l'ipotesi in cui gli atti di illecita concorrenza riguardino attività finanziate in tutto o in parte e sotto qualsiasi forma dallo Stato o da altri enti pubblici.

Frodi contro le industrie nazionali (articolo 514 del codice penale)

Tipo documento: POLICY		Titolo: <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</i>	
Stato del documento: APPROVATO CDA 29/02/2016	Data ultimo aggiornamento: 29/02/2016	Versione: 05	

La norma in esame punisce la condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un danno all'industria nazionale.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 del Codice Penale)

La norma in esame punisce la condotta di chi, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 del Codice Penale)

La norma in esame punisce la condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (articolo 517 del codice penale)

La norma incrimina la condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (articolo 517-ter del codice penale)

La norma in esame punisce la condotta di chi, potendo essere a conoscenza dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

È punita altresì la condotta di chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni suddetti.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti alimentari (art. 517-quater del Codice Penale)

La norma in esame punisce la condotta di chi contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

Tipo documento: POLICY		Titolo: <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</i>	
Stato del documento: APPROVATO CDA 29/02/2016	Data ultimo aggiornamento: 29/02/2016	Versione: 05	

È punita altresì la condotta di chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Reati Societari

I reati societari sono richiamati dall'articolo 25-ter del d.lgs. 231/2001.

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2621-bis del codice civile) e false comunicazioni sociali nelle società quotate (articolo 2622 del codice civile)

La fattispecie criminosa di false comunicazioni sociali ex art. 2621 c.c. (unica delle due in rubrica che possa rilevare per Banca CRS, non essendo quotata) è stata rimodellata dalla novella legislativa di cui alla L. 27.05.2015 n. 69 (in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio), inasprendo contestualmente le sanzioni sia a carico dei soggetti persone fisiche (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili, sindaci e liquidatori) sia a carico delle società, sanzionabili ex D.lgs. 231/2001.

La condotta qualificante il reato è oggi la consapevole esposizione, per trarne profitto, di fatti non veritieri (o omissione di fatti rilevanti) nel bilancio o in altre comunicazioni sociali sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Quindi, falsità con l'intento di conseguire un ingiusto profitto e non più l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico.

La norma punisce infatti gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Del pari se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Ulteriore elemento di novità è costituito dalla previsione di punibilità della fattispecie in esame come delitto e non più come contravvenzione. Inoltre, uno dei principali cambiamenti riguarda la trasformazione del reato di false comunicazioni sociali da reato di danno a reato di

Tipo documento: POLICY		Titolo: <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</i>	
Stato del documento: APPROVATO CDA 29/02/2016	Data ultimo aggiornamento: 29/02/2016	Versione: 05	

pericolo. In altri termini, nella nuova versione vengono sanzionati quei comportamenti che, seppure non immediatamente causativi di danni, pongono in essere una situazione in grado di determinarli.

Alle società non quotate (qual è Banca CRS SpA), grazie all'inserimento di una nuova disposizione normativa all'interno del codice civile (l'art. 2621 ter c.c. 1) potrà non essere applicata la disciplina in esame in ipotesi di particolare tenuità del fatto (spetterà, tuttavia, al giudice valutare l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori).

Con riferimento ai profili di rischio per la Banca, il reato in esame potrà sussistere anche nell'ipotesi in cui gli amministratori della Banca espongano nel bilancio fatti non rispondenti al vero senza l'intenzione di ledere gli interessi della stessa, potendo comportare, in questo caso, anche una responsabilità dell'ente: tipico è, ad esempio, il caso della creazione di riserve occulte illiquide, ottenute attraverso la sottovalutazione di poste attive o la sopravvalutazione di quelle passive.

Essenziale appare dunque il richiamo dei soggetti tenuti alla redazione del bilancio al rispetto dei principi di compilazione e veridicità dei documenti che lo costituiscono.

Una particolare attenzione è richiesta in sede di stima delle poste contabili: i responsabili devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni eventuale informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento.

Il bilancio deve inoltre essere completo sotto il profilo dell'informazione societaria e, in particolare, contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge, quali ad esempio quelli previsti dagli articoli 2424, per lo stato patrimoniale, 2425, per il conto economico, 2427, per la nota integrativa, del codice civile.

Analoga correttezza deve essere richiesta agli amministratori, al direttore generale, al preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori (nonché ai soggetti che esercitano di fatto tali funzioni) nella redazione delle altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci, affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete.

Falso in prospetto (articolo 173-bis del T.U. Finanza, D. Lgs. n. 58/98)

Tale condotta criminosa consiste nell'esporre, nei prospetti richiesti ai fini dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di

Tipo documento: POLICY	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO CDA 29/02/2016	Data ultimo aggiornamento: 29/02/2016	Versione: 05

scambio, false informazioni idonee ad indurre terzi in errore od occultare dati o notizie con la medesima intenzione.

L'art. 34 (*Falso in prospetto*), comma 2, della legge 262/2005 ha abrogato l'art. 2623 del codice civile, che puniva il reato in esame. La fattispecie criminosa è, attualmente, prevista e sanzionata dall'articolo 173-bis (*Falso in prospetto*) del T.U. Finanza.

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001, l'art. 25-ter del citato decreto richiama, attualmente, la norma civilistica abrogata, mentre non fa riferimento alcuno al reato introdotto dalla legge 262/2005, lasciando intendere il venir meno della responsabilità amministrativa delle società ai sensi dell'art. 25-ter, con riferimento al reato di falso in prospetto.

*Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (articolo 27 D.Lgs. 39/2010)*¹

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione.

Impedito controllo (articolo 2625 del codice civile modificato dal D.Lgs. 39/2010)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Formazione fittizia del capitale (articolo 2632 del codice civile)

Tale reato può consumarsi quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Indebita restituzione dei conferimenti (articolo 2626 del codice civile)

¹ Con l'introduzione del D. Lgs. n° 39/2010 è stato abrogato l'art. 2624 del Codice Civile "Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione" - (Sentenza della Corte di Cassazione SS. UU. n°34776 del 23 Giugno 2011).

Tipo documento: POLICY		Titolo: <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</i>	
Stato del documento: APPROVATO CDA 29/02/2016	Data ultimo aggiornamento: 29/02/2016	Versione: 05	

La “condotta tipica” prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli.

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall’art. 2627 del codice civile, sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la Società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, che viene in tal modo depauperato a vantaggio dei soci.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (articolo 2627 del codice civile)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nel ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (articolo 2628 del codice civile)

Questo reato si perfeziona con l’acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali della Società o della società controllante che cagionino una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (articolo 2629 del codice civile)

La fattispecie si realizza con l’effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (articolo 2629-bis del codice civile)

La condotta criminosa consiste nella violazione degli obblighi di comunicazione imposti dall’art. 2391, comma 1, del codice civile, il quale prevede l’obbligo di notizia da rendere agli amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della società.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (articolo 2633 del codice civile)

Tipo documento: POLICY		Titolo: <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</i>	
Stato del documento: APPROVATO CDA 29/02/2016	Data ultimo aggiornamento: 29/02/2016	Versione: 05	

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori medesimi.

Corruzione tra privati (articolo 2635 del codice civile)

La condotta criminosa prevede che gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

Illecita influenza sull'assemblea (articolo 2636 del codice civile)

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (articolo 2638 del codice civile)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di vigilanza previste dalla legge (ad esempio: segnalazioni di vigilanza, vigilanza cooperativa, etc) o da regolamenti o in occasione di ispezioni o verifiche delle Autorità di Vigilanza (es. Banca d'Italia, Assessorato Regionale, Garante Privacy, etc.), al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza (anche su base consolidata); ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima. La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle Autorità di vigilanza.

Aggiotaggio (articolo 2637 del codice civile)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Tipo documento: POLICY		Titolo: <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</i>	
Stato del documento: APPROVATO CDA 29/02/2016		Data ultimo aggiornamento: 29/02/2016	Versione: 05

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

L'art. 25-*quater* (*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*) introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7 (*Ratifica della Convenzione internazionale contro il finanziamento del terrorismo*) prevede l'applicazione di sanzioni alla società i cui soggetti apicali o sottoposti compiano, nell'interesse od a vantaggio dell'ente, delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali nonché delitti, diversi da quelli sopra indicati, "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".

Quanto alla categoria dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale, vengono innanzitutto in considerazione i delitti politici, ossia quelli che offendono un interesse politico dello Stato, del cittadino o di Stati esteri: si tratta, in particolare, dei delitti contro la personalità interna ed internazionale dello Stato e contro i cittadini, gli Stati esteri, i loro Capi e i loro Rappresentanti, previsti ai capi I, II, III, IV e V del libro II, Titolo I, caratterizzati dall'essere commessi con finalità di terrorismo.

Tra le fattispecie previste dal codice penale, le più rilevanti sono le seguenti: associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.); assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.); arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.); addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinqies* c.p.); condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.); attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.); atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.); sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.); istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.).

Questi ultimi sono i reati diretti a fornire direttamente o indirettamente fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo. In particolare, la Convenzione rinvia ai reati previsti da altre convenzioni internazionali, tra i quali: il dirottamento di aeromobili, gli attentati contro personale diplomatico, il sequestro di ostaggi, l'illecita realizzazione di ordigni nucleari, i dirottamenti di navi, l'esplosione di ordigni, ecc.

<i>Tipo documento:</i> POLICY		<i>Titolo:</i> <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</i>	
<i>Stato del documento:</i> APPROVATO CDA 29/02/2016		<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 29/02/2016	<i>Versione:</i> 05

Le fattispecie criminose vengono in questa sede riportate per ragioni di completezza, ancorché la Società possa essere coinvolta, in considerazione dell'attività dalla medesima posta in essere, esclusivamente a titolo di concorso dei dipendenti o dei soggetti apicali nel fatto criminoso di terzi.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

La Legge n. 7 del 9 gennaio 2006, contenente disposizioni in materia di prevenzione e divieto delle pratiche di infibulazione, ha introdotto nel codice penale il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p., successivamente modificato e integrato) e ha esteso a tale reato l'ambito di applicazione del d. lgs. n. 231/2001 (art. 25-*quater*. 1). La ratio della norma è di sanzionare enti e strutture (in particolare, strutture sanitarie, organizzazioni di volontariato, ecc.) che si rendano responsabili della realizzazione, al loro interno, di pratiche mutilative vietate.

In particolare, all'ente nella cui struttura viene commesso il delitto di cui all'art. 583-bis c.p. sono applicabili la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive per una durata minima di un anno. Inoltre, se l'ente interessato è un ente privato accreditato, è disposta la revoca dell'accreditamento. Infine, si prevede la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo - unico o prevalente - di consentire o agevolare la commissione del reato (art. 16, co. 3, decreto 231).

Le fattispecie criminose vengono in questa sede riportate per ragioni di completezza, ancorché la Società (data la sua attività tipica e l'oggetto sociale) possa essere coinvolta esclusivamente a titolo di concorso dei dipendenti o dei soggetti apicali nel fatto criminoso di terzi.

Delitti contro la personalità individuale

I reati contro la personalità individuale richiamati dall'articolo 25-*quinquies* del d.lgs. 231/2001.

Tipo documento: POLICY		Titolo: <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</i>	
Stato del documento: APPROVATO CDA 29/02/2016	Data ultimo aggiornamento: 29/02/2016	Versione: 05	

I profili di rischio rilevanti con riferimento ai reati richiamati dall'art. 25-*quinqües* del d.lgs. 231 del 2001 possono, verosimilmente, ravvisarsi con riferimento ai soli casi in cui l'esponente societario agisca in concorso con soggetti terzi.

In proposito si rammenta che, affinché sussista la possibilità di imputare l'illecito alla società, è necessario che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio della medesima e non semplicemente avvalendosi della sua struttura per il perseguimento di un profitto riferibile esclusivamente al soggetto attivo. La forma di concorso che può presentare i maggiori profili di rischio è quella connessa al supporto ed all'ausilio – ad esempio mediante strumenti informatici, siti Internet od altri apparati tecnici volti ad agevolare il compimento delle fattispecie criminose – a favore di soggetti che pongano in essere reati connessi alla pedopornografia.

Reati finalizzati alla tratta delle persone, riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, acquisto e alienazione di schiavi Si ritengono attività a rischio quelle in qualsivoglia modo riconnesse ai soggetti che esercitino su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, riducano o mantengano una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a presentazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento (artt. 600, 601, 602 c.p).

Reati legati alla pedofilia (pornografia minorile / prostituzione minorile / adescamento minori)

Si ritengono attività a rischio quelle finalizzate a prestare ausilio e supporto a favore di soggetti, singoli o associazioni, che:

- utilizzando minori, realizzino esibizioni pornografiche o producano materiale pornografico, ovvero inducano minori a partecipare ad esibizioni pornografiche, ovvero detengano o facciano commercio od offrano o cedano ad altri, ovvero, con qualsiasi mezzo, distribuiscano, divulghino, diffondano, pubblicizzino tale materiale, ovvero distribuiscano o divulghino notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o sfruttamento sessuale dei minori (artt. 600-ter e 600-*quater* c.p.);
- pongano in essere le condotte di cui al punto che precede, con riferimento a materiale pornografico che rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori o parti di esse (artt. 600-ter, 600-*quater* c.p. e 600-*quater*.1 c.p.);
- organizzino o propagandino viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori (art. 600-*quinqües* c.p.);

Tipo documento: POLICY		Titolo: <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</i>	
Stato del documento: APPROVATO CDA 29/02/2016	Data ultimo aggiornamento: 29/02/2016	Versione: 05	

- inducano alla prostituzione persone di età inferiore agli anni 18 ovvero ne favoriscano i sfruttino la prostituzione (art. 600-*bis*, co.1, c.p.);
- compiano atti sessuali con un minore di età tra i 14 ed i 18 anni in cambio di denaro o altra utilità economica (art.600-*bis*, co.2, c.p.);
- adeschino minori di anni sedici mediante qualsiasi atto volto a carpirne la fiducia attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione (art. 609-*undecies* c.p.).

A titolo esemplificativo, si segnala che potrà configurarsi un'ipotesi di concorso dell'esponente societario nei reati di pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, commessi da terzi (e quindi, ove sussista un interesse o un vantaggio per la Società, sarà ravvisabile una responsabilità per il conseguente illecito amministrativo di questa) nel caso in cui la Società stessa gestisca per suo conto o fornisca ad un soggetto la strumentazione per la realizzazione di riprese fotografiche o filmati a contenuto pedopornografico, ovvero per la gestione di un sito pedopornografico, nella consapevolezza della destinazione di tali strumenti ed apparati.

Reati in materia di abusi di mercato

I reati in materia di Abusi di Mercato sono richiamati dall'articolo 25-sexies del d.lgs. 231/2001.

Abuso di informazioni privilegiate (articolo 184 del d.lgs. 58/1998)

La fattispecie si realizza quando chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio ovvero chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose:

- acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

Tipo documento: POLICY		Titolo: <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</i>	
Stato del documento: APPROVATO CDA 29/02/2016	Data ultimo aggiornamento: 29/02/2016	Versione: 05	

- raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

Manipolazione del mercato (articolo 185 del d.lgs. 58/1998)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Reati Transnazionali²

Ai sensi dell'art. 3 della legge 146/2006, si considera reato transnazionale “*il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:*

- *sia commesso in più di uno Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.”*

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 10 della legge 146/2006 annovera le fattispecie di seguito indicate.

Reati di associazione

- associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis cod. pen.);

² Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 231/2007 i delitti di cui agli artt. 648bis (riciclaggio) e 648ter del codice penale (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) non sono più compresi tra i *reati Transnazionali* ma rientrano tra i *Reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita* (art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001).

Tipo documento: POLICY		Titolo: <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</i>	
Stato del documento: APPROVATO CDA 29/02/2016	Data ultimo aggiornamento: 29/02/2016	Versione: 05	

- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, disposizioni legislative in materia doganale);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 309 del 1990 in tema di stupefacenti).

Reati concernenti il traffico di migranti

- traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 del Testo Unico di cui al d.lgs. n. 286 del 1998).

Reati di intralcio alla giustizia

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria (art. 377-*bis* cod. pen.);
- favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.).

Reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Il d.lgs n. 81/2008 ha introdotto nel decreto 231/01 l’art. 25-*septies*, che ha esteso la responsabilità amministrativa dell’ente a due nuove fattispecie di reato:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.).

Tale responsabilità, peraltro, è subordinata alla condizione che tali reati si realizzino in conseguenza della violazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Le aree funzionali aziendali che appaiono coinvolte in attività potenzialmente connesse a rischi di tal natura sono quelle che intervengono nella gestione sia dei luoghi e degli spazi in cui si svolge l’attività lavorativa sia dei mezzi e degli strumenti materiali in essa adoperati.

Tale intervento può avere diversa natura:

- a) Progettazione dei lavori e/o definizione e trasmissione di direttive per l’esecuzione dei lavori (a titolo di esempio: istruttoria e valutazione per la realizzazione di una nuova dipendenza; gestione di variazioni nell’assegnazione di spazi all’interno delle agenzie o degli uffici);

<i>Tipo documento:</i> POLICY		<i>Titolo:</i> <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</i>	
<i>Stato del documento:</i> APPROVATO CDA 29/02/2016	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 29/02/2016	<i>Versione:</i> 05	

- b) Realizzazione dei lavori e manutenzione (ad esempio: esecuzione degli interventi ritenuti necessari a seguito di sopralluoghi negli ambienti di lavoro);
- c) Vigilanza e supervisione (ad esempio: sopralluoghi per l'analisi della sicurezza nei luoghi di lavoro; verifiche su impianti e collaudi).

Omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.)

Gli artt. 589 e 590 c.p. puniscono, rispettivamente, chiunque cagioni, per colpa, la morte di una persona ovvero cagioni ad altri, per colpa, una lesione personale.

Il comma 2 dell'art. 589 c.p. e il comma 3 dell'art. 590 c.p. prevedono un aggravamento della pena nel caso in cui i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime siano commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Con riferimento al delitto di lesioni colpose, l'art. 25-*septies* del d.lgs. 231/2001 circoscrivendo il suo ambito applicativo alle sole ipotesi aggravate di cui al citato terzo comma dell'art. 590 c.p. (lesioni gravi o gravissime), esclude conseguentemente la responsabilità amministrativa della società nel caso in cui la violazione della normativa antinfortunistica determini lesioni lievi.

Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale si considera grave:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale si considera, invece, gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà nella favella;
- la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

<i>Tipo documento:</i> POLICY		<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> APPROVATO CDA 29/02/2016	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 29/02/2016	<i>Versione:</i> 05	

Con riferimento alla responsabilità *ex d.lgs. 231/2001* della società, si rileva che, nel caso di commissione dei reati in esame, il presupposto dell'interesse per la società medesima potrebbe essere ravvisato in un contenimento dei costi aziendali, con conseguente risparmio di spesa, laddove le norme antinfortunistiche violate siano poste in relazione ai costi da sostenere per garantirne il rispetto.

Quanto alle “*norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro*”, la cui violazione potrebbe determinare il verificarsi dell'evento lesivo contemplato nei summenzionati reati, è opportuno segnalare, oltre al Testo Unico Sicurezza e altri specifici atti normativi in materia, la previsione generale di cui all'art. 2087 c.c. in base alla quale il datore di lavoro deve adottare, nell'esercizio dell'impresa, tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

Le norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro integrano dunque il precetto penale, nel senso di definire il contenuto degli obblighi cui l'impresa è tenuta a tutela dei lavoratori.

Tra le figure soggettive gravate da obblighi di sicurezza dalla normativa di settore (cd. “posizioni di garanzia”) si segnalano: il datore di lavoro; il dirigente; il preposto e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, rispettivamente ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), d), e), f).

Soggetti passivi del reato in materia antinfortunistica sono, di norma, i lavoratori (art. 2, comma 1, lett. a), Testo Unico Sicurezza).

Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (c.d. “Decreto Antiriciclaggio”), attuativo della III Direttiva Antiriciclaggio, ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-octies che disciplina le seguenti fattispecie di reato:

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);

Tipo documento: POLICY		Titolo: <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</i>	
Stato del documento: APPROVATO CDA 29/02/2016	Data ultimo aggiornamento: 29/02/2016	Versione: 05	

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)³.

I reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, precedentemente contemplati dalla legge 16 marzo 2006 n. 146 contro il crimine organizzato di carattere “transnazionale”, vengono, con l’entrata in vigore del Decreto Antiriciclaggio, inseriti nel corpus del Decreto Antiriciclaggio stesso (con l’aggiunta del reato di ricettazione), andando a coinvolgere in tal modo la responsabilità amministrativa dell’ente anche in conseguenza di condotte poste in essere all’interno del territorio dello Stato e con effetti rilevanti nell’ambito dello stesso.

Anche per i reati innanzi elencati, le aree funzionali interessate appaiono essere quelle che operano attraverso il diretto contatto con la clientela ovvero che hanno la possibilità di esaminare documentazione ad essa relativa o, comunque, di accedere a informazioni concernenti la sua attività.

Rilevano in particolare, le seguenti attività:

- le attività amministrative relative all’attuazione degli adempimenti di registrazione, segnalazione, comunicazione di operazioni della Banca;
- l’attività relative alla gestione delle spese ed alla scelta dei fornitori (con particolare riguardo al reato di ricettazione).

Per quanto concerne la fattispecie criminosa dell’autoriciclaggio di cui all’art. 648.ter.1 c.p., essa è stata introdotta nell’ordinamento penale (e contestualmente nel “catalogo reati” di cui al Dlgs 231/01, art. 25-octies) dalla L. 186/2014 in tema di *voluntary disclosure* (meccanismo atto a favorire il rientro di capitali detenuti all’estero e/o l’emersione di disponibilità non dichiarate al fisco italiano).

La norma punisce colui che impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità derivanti dal delitto non colposo (c.d. “reato-base” o “reato presupposto” dell’autoriciclaggio) che lo stesso ha commesso o concorso a commettere. Ciò a condizione che la condotta sia idonea ad ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza illecita della provvista. Al contempo, non sono punibili le condotte di mero utilizzo o godimento personale della

³ Quest’ultima fattispecie è stata introdotta dalla L. 15.12.2014 n. 186

Tipo documento: POLICY		Titolo: <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</i>	
Stato del documento: APPROVATO CDA 29/02/2016	Data ultimo aggiornamento: 29/02/2016	Versione: 05	

provvista illecita, in linea con l'assunto per cui tali ipotesi costituiscono la naturale prosecuzione del reato-base (c.d. *post factum* non punibile).

La pena è aumentata se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o comunque professionale.

Per quanto concerne l'eventuale responsabilità dell'ente, sono applicabili le stesse sanzioni previste dal Dlgs 231/01 per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

La Legge n. 48 del 18 marzo 2008, in particolare con l'articolo 7, introducendo nel D.Lgs. 231/01 l'art. 24-bis, ha esteso la responsabilità amministrativa dell'ente, (al ricorrere di un vantaggio o di un interesse per quest'ultimo) alle seguenti fattispecie di reato:

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter C.P.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater C.P.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies C.P.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater C.P.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies C.P.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis C.P.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter C.P.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater C.P.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies C.P.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-quinquies C.P.);
- Frode informatica (Art. 640-ter C.P.), anch'esso richiamato nel D.Lgs. 231/01 qualora sia commesso una frode a danno di un ente pubblico, che punisce la condotta di chi procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno alterando informazioni o programmi contenuti in un sistema informativo o telematico o ad esso pertinenti.

<i>Tipo documento:</i> POLICY		<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> APPROVATO CDA 29/02/2016	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 29/02/2016	<i>Versione:</i> 05	

- Documenti informatici (Art. 491-bis C.P.)

Si tratta di fattispecie la cui realizzazione può avvenire esclusivamente (o, quanto meno, in via prevalente) nell'ambito dell'area della Banca funzionalmente deputata a curare i sistemi informatici e di telecomunicazione e, comunque, presuppone un'approfondita conoscenza di tali sistemi.

Le condotte prese in esame possono essere ricondotte alle seguenti categorie:

- accesso illegale (intenzionalmente e senza diritto) a tutto o a parte di un sistema informatico;
- attentato all'integrità di un sistema informatico o telematico o dei dati in esso contenuti (danneggiamento, cancellazione, deterioramento, alterazione o soppressione) effettuato intenzionalmente e senza autorizzazione;
- intercettazione intenzionale e illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- uso intenzionale e senza autorizzazione (consistente nella produzione, vendita, ottenimento per l'uso, importazione, diffusione e in ogni altra forma di messa a disposizione) di dispositivi specialmente concepiti per consentire l'accesso a tutto o a parte di un sistema informatico (parole chiave, codici di accesso o strumenti analoghi) o che, comunque, possano favorire la commissione dei delitti sopraelencati;
- falsità riguardante un documento informatico pubblico o privato; frode realizzata da soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di arrecare ad altri un danno.

La pena per taluni dei reati indicati risulta aggravata nel caso in cui il comportamento illecito sia commesso in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità.

Delitti di criminalità organizzata

I reati introdotti dall'art. 2, comma 29, della L.15 luglio 2009 n. 94, richiamati dall'art. 24 ter D. Lgs. 231/01, sono:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso;

Tipo documento: POLICY		Titolo: <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</i>	
Stato del documento: APPROVATO CDA 29/02/2016	Data ultimo aggiornamento: 29/02/2016	Versione: 05	

- Scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.)⁴;
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 DPR 309/90);
- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma 3, L. 110/1975 (art. 407 comma 2 lettera a) numero 5 c.p.p.).

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

I delitti in materia di violazione del diritto d'autore sono richiamati dall'articolo 25-novies del d.lgs. 231/2001.

Articolo 171, comma 1, lett. a-bis) e comma 3 della legge 22 aprile 1941, n. 633

Tale norma reprime la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633

La norma in esame prevede due ipotesi di reato:

- al primo comma, viene punita la condotta di chi duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). È altresì perseguito penalmente il medesimo comportamento se inerente a qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;
- al secondo comma, viene punita la condotta di chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca dati o esegue

⁴ Modificato dall'art.1 della L. 17.04.2014 n. 62.

<i>Tipo documento:</i> POLICY		<i>Titolo:</i> <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</i>	
<i>Stato del documento:</i> APPROVATO CDA 29/02/2016	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 29/02/2016	<i>Versione:</i> 05	

l'estrazione o il reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni di legge, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca dati.

Articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633

Il comma primo della norma in esame punisce una serie di condotte se realizzate per un uso non personale e a fini di lucro; nello specifico sono sanzionate:

- l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- l'abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- fuori dai casi di concorso nella duplicazione o riproduzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo della radio, il far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra;
- la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge sul diritto d'autore, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore;


<i>Tipo documento:</i> POLICY		<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> APPROVATO CDA 29/02/2016	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 29/02/2016	<i>Versione:</i> 05	

- l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- la fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, la detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di prevenzione ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;
- l'abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche che identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti ai sensi della legge sul diritto d'autore, ovvero la distribuzione, l'importazione a fini di distribuzione, la diffusione per radio o per televisione, la comunicazione o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le suddette informazioni elettroniche.

Il secondo comma della norma in esame invece punisce:

- l'abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la comunicazione al pubblico, a fini di lucro e in violazione delle disposizioni sul diritto di comunicazione al pubblico dell'opera, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- la realizzazione di un comportamento previsto dal comma 1 da parte di chi esercita in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione o importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la promozione o l'organizzazione delle attività illecite di cui al comma primo.

Il terzo comma prevede un'attenuante se il fatto è di particolare tenuità, mentre il comma quarto prevede alcune pene accessorie, ovvero la pubblicazione della sentenza di condanna, l'interdizione da una professione o da un'arte, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e la sospensione per un periodo di un anno della

 Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A.		
Tipo documento: POLICY	Titolo: <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</i>	
Stato del documento: APPROVATO CDA 29/02/2016	Data ultimo aggiornamento: 29/02/2016	Versione: 05

concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Articolo 171-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633

La norma in analisi prevede l'applicazione della pena comminata per le condotte di cui al comma 1 dell'art. 171-ter anche per:

- i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, i quali non comunicano alla medesima entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Articolo 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633

La norma in esame reprime – qualora il fatto non costituisca più grave reato - la condotta di chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

I reati di “*induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*” sono richiamati dall'articolo 25-decies del d.lgs. 231/2001

L'art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della “*offerta o promessa di denaro o di altra utilità*”, induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, coloro che sono chiamati a rendere,

<i>Tipo documento:</i> POLICY		<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> APPROVATO CDA 29/02/2016	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 29/02/2016	<i>Versione:</i> 05	

davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.

Delitti commessi in violazione delle norme sulla tutela dell'ambiente

I delitti commessi in violazione delle norme sulla tutela dell'ambiente sono richiamati dall'articolo 25-undecies del d.lgs. 231/2001.

In data 18 Agosto 2011 è entrato in vigore il D. Lgs, n. 121 del 7 luglio 2011, rubricato "Attuazione della direttiva 2008/99/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni". Mediante tale provvedimento sono state inserite due nuove disposizioni nell'ambito del codice penale e sono state ricomprese numerose fattispecie previste dal D. Lgs. n. 52 del 3.4.2006 (cd. Codice dell'Ambiente) nel novero dei cd. "reati presupposto" di cui alla sezione III del D. Lgs. n. 231/01.

Tra le principali fattispecie che possono essere considerate in relazione all'attività posta in essere dalla Banca, si evidenziano:

- la "gestione rifiuti non autorizzati", art. 256;
- la "violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari", art. 258;
- il "traffico illecito di rifiuti", art. 259;
- le "attività organizzate propedeutiche al traffico illecito di rifiuti", art. 260;
- Violazione delle disposizione in tema di sistema informatico di controllo della tracciabilità dei Rifiuti - SISTRI, art. 260 bis.

In relazione a tali fattispecie illecite – volte a perseguire chiunque effettui un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, in mancanza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni – si ritiene astrattamente ipotizzabile una qualche forma di responsabilità a carico della Società, anche a titolo di concorso con fornitori terzi eventualmente incaricati di porre in essere tali attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.122 del 28-5-2015) della Legge 22 maggio 2015 n.68 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" si è ampliato il novero dei c.d. "ecoreati" presupposto della responsabilità

Tipo documento: POLICY		Titolo: <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</i>	
Stato del documento: APPROVATO CDA 29/02/2016	Data ultimo aggiornamento: 29/02/2016	Versione: 05	

amministrativa dell'impresa, tramite l'inserimento nell'art. 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231 delle seguenti nuove fattispecie:

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

Commette tale reato (delitto) chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il reato prevede un'aggravante per la persona fisica nel caso in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

Commette tale reato (delitto) chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p., abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Delitti colposi contro l'ambiente (art.452-quinquies c.p.)

La fattispecie dei delitti colposi contro l'ambiente, che sono reati-presupposto (al pari dei precedenti) per la responsabilità amministrativa dell'ente, prevede che se taluno dei fatti di cui ai reati di "inquinamento ambientale" e "disastro ambientale" (rispettivamente artt.452-bis e 452-quater c.p.) è commesso per colpa, le pene per le persone fisiche sono diminuite.

Se dalla commissione dei fatti indicati sopra deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite.

Delitti associativi aggravati (art.452-octies c.p.)

Tipo documento: POLICY		Titolo: <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</i>	
Stato del documento: APPROVATO CDA 29/02/2016	Data ultimo aggiornamento: 29/02/2016	Versione: 05	

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452-sexies c.p.)

Il reato punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La norma prevede alcune fattispecie aggravate.

Reato di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Il reato di “*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*” è richiamato dall’articolo 25-duodecies del d.lgs. 231/2001 che prevede l’applicazione di sanzione pecuniaria all’ente in caso (ex art. 22, co.12-bis, Dlgs 286/98-T.U. sull’immigrazione) di impiego alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto (e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo), revocato o annullato, a condizione che:

- il numero di lavoratori irregolari sia superiore a tre; ovvero
- siano impiegati minori in età non lavorativa; ovvero ancora
- ci siano condizioni lavorative di particolare sfruttamento, quali l’esposizione a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

È un delitto di natura dolosa, suscettibile di fondare la responsabilità dell’ente nella sola ipotesi aggravata di cui al comma 12-bis (introdotto nel TU immigrazione con il Dlgs 109/2012).

1.3 Apparato sanzionatorio

Sono previste dal d.lgs. 231/2001 a carico della società in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati sanzioni pecuniarie fino a un massimo di Euro 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in sede cautelare) e/o sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.lgs. 231/2001, “*Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l’illecito dell’ente*”).

Le sanzioni interdittive, a loro volta, possono consistere in:

<i>Tipo documento:</i> POLICY		<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> APPROVATO CDA 29/02/2016	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 29/02/2016	<i>Versione:</i> 05	

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste (si tratta in particolare di: reati contro la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 24 e 25 d.lgs. 231/2001; delitti informatici e trattamento illecito di dati, di cui all'art. 24-bis d.lgs. 231/2001; delitti di criminalità organizzata, di cui all'art. 24-ter d.lgs. 231/2001; taluni reati contro la fede pubblica, di cui all'art. 25-bis d.lgs. 231/2001; taluni delitti contro l'industria e il commercio, di cui all'art. 25-bis.1 d.lgs. 231/2001; delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 25-quater d.lgs. 231/2001; delitti contro la personalità individuale, di cui all'art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001; taluni reati transnazionali, di cui all'art. 10 legge 146/2006; delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'art. 25-septies d.lgs. 231/2001; delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui all'art. 25-octies d.lgs. 231/2001; delitti in materia di violazione del diritto d'autore, di cui all'art. 25-novies d.lgs. 231/2001) e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

Tipo documento: POLICY		Titolo: <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</i>	
Stato del documento: APPROVATO CDA 29/02/2016		Data ultimo aggiornamento: 29/02/2016	Versione: 05

- a. la società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del medesimo è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b. in caso di reiterazione degli illeciti.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, d.lgs. 231/2001).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva. E' peraltro possibile la prosecuzione dell'attività della società (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del d.lgs. 231/2001.

1.4 Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del d.lgs. 231/2001). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 4, c.p.

1.5 Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del d.lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti - commessi all'estero.

I presupposti (previsti dalla norma in commento ovvero desumibili dal complesso del d.lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

<i>Tipo documento:</i> POLICY	<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> APPROVATO CDA 29/02/2016	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 29/02/2016	<i>Versione:</i> 05

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/2001;
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso). Il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-novies del d.lgs. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del d.lgs. 231/2001 - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*;
- sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.6 Sindacato di idoneità

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il giudizio di idoneità viene formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante* per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato.

In altre parole, va giudicato "idoneo a prevenire i reati" il modello organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

<i>Tipo documento:</i> POLICY	<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> APPROVATO CDA 29/02/2016	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 29/02/2016	<i>Versione:</i> 05

CAPITOLO 2

ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETA'

2.1 Banca Cassa di Risparmio di Savigliano SpA

La Banca Cassa di Risparmio di Savigliano SpA, denominata anche “Banca C.R.S. SpA”, è una società per azioni con sede legale in Savigliano (Cn) che ha ad oggetto l’attività bancaria attraverso la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito nelle sue varie forme. La Società può altresì compiere le attività connesse, collaterali e strumentali di quelle bancarie e di quelle finanziarie delle quali le sia consentito l’esercizio.

La partecipazione al capitale sociale è regolata dalle disposizioni di cui al Titolo II, Capi III e IV, del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni ed integrazioni.

2.2 Modello di governance della Cassa di Risparmio di Savigliano


Il modello di amministrazione e controllo della Banca è di tipo tradizionale, costituito da un Consiglio di Amministrazione e da un Collegio Sindacale, come previsto dallo Statuto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, rappresenta *l’Organo aziendale con funzione di supervisione strategica e di gestione*, per le attività non delegate al Comitato Esecutivo; Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione della Società esclusi quelli che per legge sono riservati alla competenza dell’Assemblea dei soci.

Il Collegio Sindacale rappresenta *l’Organo con funzione di controllo*.

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno un Comitato Esecutivo determinandone la composizione e il contenuto e i limiti della delega. E’ riservata all’esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione la nomina e la revoca dall’incarico del Direttore Generale e, su proposta di questi, la nomina e la revoca dall’incarico di dirigenti.

Il Direttore Generale sovrintende alle strutture organizzative della Società ed esercita le proprie attribuzioni nell’ambito di quanto stabilito dallo statuto, da eventuali regolamenti, nonché dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione.

 Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A.		
Tipo documento: POLICY	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO CDA 29/02/2016	Data ultimo aggiornamento: 29/02/2016	Versione: 05

La funzione di gestione operativa e amministrazione dell'Azienda è parzialmente delegata dal Consiglio di Amministrazione al Comitato Esecutivo e al Direttore Generale.

La struttura organizzativa ed operativa interna della Banca è puntualmente descritta nel **Regolamento Interno**.

2.2.1 Consiglio di Amministrazione

Nel sistema di governo societario adottato dalla Banca, il Consiglio di Amministrazione è l'organo cui compete la funzione di amministrazione della Società, chiamato a deliberare sugli indirizzi di carattere strategico della Banca e a verificarne nel tempo l'attuazione.

Lo Statuto sociale disciplina la composizione, i poteri e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione agli articoli 18 e seguenti.

Il Consiglio di Amministrazione può essere composto da un minimo di sette ad massimo di nove componenti, secondo le determinazioni assunte dall'Assemblea: attualmente il Consiglio è composto da nove membri scelti dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci e depositate presso la sede della Società almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. Almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione devono altresì possedere i requisiti di indipendenza.

I componenti il Consiglio di Amministrazione, pena la loro decadenza, devono possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art.26 del T.U.B. (Testo Unico Bancario) e del DM n. 161 del 1998: il Consiglio verifica nel continuo l'idoneità degli Amministratori a svolgere le proprie funzioni, sotto il profilo della professionalità, della disponibilità di tempo e, ove richiesta, dell'indipendenza.

Ai sensi dell'art. 36 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. divieto di *interlocking*), è vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.

Inoltre, nessun consigliere è titolare di partecipazioni azionarie di entità che consentano influenza rilevante sulla Banca.

<i>Tipo documento:</i> POLICY		<i>Titolo:</i> <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</i>	
<i>Stato del documento:</i> APPROVATO CDA 29/02/2016	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 29/02/2016	<i>Versione:</i> 05	

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli riservati per legge all'assemblea dei soci. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione:

- la determinazione degli indirizzi generali ai quali deve uniformarsi la gestione;
- le decisioni concernenti le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari;
- le strategie dello sviluppo territoriale;
- la nomina dei componenti del Comitato Esecutivo, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto;
- la nomina e la revoca dall'incarico del Direttore Generale e, su proposta di questi, la nomina e la revoca dall'incarico di dirigenti;
- le disposizioni che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del Personale;
- l'approvazione e la modifica di regolamenti interni;
- l'acquisto di azioni proprie, previa autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza competente, e la vendita di azioni proprie, nonché l'assunzione di partecipazioni,, escluse le partecipazioni di cui al 2° co. dell'art. 2361 cod. civ. e la cessione di partecipazioni di rilievo;
- la costituzione e la soppressione, nel rispetto delle Disposizioni di Vigilanza, di Comitati interni agli Organi aziendali, di Commissioni con funzioni consultive occasionali o permanenti, la determinazione della composizione, della durata e delle modalità di funzionamento degli stessi nonché la remunerazione degli eventuali membri esterni alla Società;
- la nomina e la revoca del responsabile della funzione di revisione interna, di conformità, di controllo rischi, di antiriciclaggio e dei referenti per le funzioni aziendali di controllo esternalizzate;
- la designazione di amministratori e sindaci di istituti, società, consorzi ed enti in generale al cui capitale la Società partecipa, nonché di altri enti cui essa è chiamata a provvedere.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione delibera l'approvazione della Delibera Quadro delle Politiche Creditizie per ogni esercizio.

La normativa di vigilanza affida poi, tra gli altri, al CdA i seguenti principali compiti:

<i>Tipo documento:</i> POLICY		<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> APPROVATO CDA 29/02/2016	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 29/02/2016	<i>Versione:</i> 05	

- definire il modello di *business*, gli indirizzi strategici, gli obiettivi di rischio, la soglia di tolleranza (ove identificata) e le politiche di governo dei rischi;
- definire le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, verificando che esso sia coerente con gli indirizzi strategici e la propensione al rischio stabiliti, nonché sia in grado di cogliere l'evoluzione dei rischi aziendali e l'interazione tra gli stessi;
- approvare la costituzione delle funzioni aziendali di controllo, i relativi compiti e responsabilità, le modalità di coordinamento e collaborazione, i flussi informativi tra tali funzioni e tra queste e gli organi aziendali, nonché il processo di gestione del rischio, valutandone la compatibilità con gli indirizzi strategici e le politiche di governo dei rischi;
- approvare le politiche e i processi di valutazione delle attività aziendali, e, in particolare, degli strumenti finanziari, verificandone la costante adeguatezza, nonché la politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali;
- assicurare che la struttura della Banca sia coerente con l'attività svolta e con il modello di business adottato, evitando la creazione di strutture complesse non giustificate da finalità operative;
- stabilire le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali coinvolte nel processo di gestione dei rischi, in modo che siano chiaramente attribuiti i relativi compiti e siano prevenuti potenziali conflitti d'interessi; assicurare, altresì, che le attività rilevanti siano dirette da personale qualificato, con adeguato grado di autonomia di giudizio e in possesso di esperienze e conoscenze adeguate ai compiti da svolgere;
- assicurare che il piano strategico, il RAF, l'ICAAP, i budget e il sistema dei controlli interni siano coerenti, avuta anche presente l'evoluzione delle condizioni interne ed esterne in cui opera la Banca e che la quantità e l'allocatione del capitale e della liquidità detenuti siano coerenti con la propensione al rischio, le politiche di governo dei rischi e il processo di gestione dei rischi;
- definire e approvare con riferimento al processo ICAAP, le linee generali del processo, assicurarne la coerenza con il RAF e l'adeguamento tempestivo in relazione a modifiche significative delle linee strategiche, dell'assetto organizzativo, del contesto operativo di riferimento; promuovere il pieno utilizzo delle risultanze dell'ICAAP a fini strategici e nelle decisioni d'impresa;
- approvare, con riguardo ai rischi di credito e di controparte, le linee generali del sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del rischio che presiede all'intero

<i>Tipo documento:</i> POLICY		<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> APPROVATO CDA 29/02/2016		<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 29/02/2016	<i>Versione:</i> 05

processo di acquisizione, valutazione, controllo e realizzo degli strumenti di attenuazione del rischio utilizzati.


Il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un **Comitato Esecutivo**, costituito in proprio seno da un massimo di cinque membri, determinando in modo chiaro e analitico contenuto e i limiti della delega. In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi potranno essere conferiti, entro determinati limiti di importo, anche al Direttore Generale, su proposta di questi, a Dirigenti e a Quadri Direttivi singolarmente, congiuntamente o riuniti in Comitati o Commissioni, nonché ai preposti a determinati uffici di Sede Centrale, delle Agenzie, Filiali e Rappresentanze ed ai loro sostituti. Restano in ogni caso salvi i poteri di direttiva e di avocazione previsti dal terzo comma dell'art. 2381 c.c., nonché la facoltà del Consiglio di revocare le deleghe.

Almeno ogni tre mesi, il Comitato Esecutivo deve riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Le decisioni assunte dai titolari di deleghe devono essere comunicate all'Organo delegante, con le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione, e comunque almeno ogni tre mesi.

Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove, in Italia, di regola una volta al mese o tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta istanza scritta da parte di almeno tre Consiglieri o due componenti del Collegio Sindacale. Qualora il Presidente lo ritenga opportuno, le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza. Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera contenente l'ordine del giorno, da spedirsi almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo e, nei casi d'urgenza, con telegramma, telefax o in altra forma, ivi compreso il servizio di posta elettronica, comunque almeno un giorno prima.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Delle riunioni del Consiglio viene redatto processo verbale, da inserire nell'apposito libro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

 Banca Cassa di Risparmio di Savignano S.p.A.		
Tipo documento: POLICY	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: APPROVATO CDA 29/02/2016	Data ultimo aggiornamento: 29/02/2016	Versione: 05

2.2.2 Comitato Esecutivo

Da Statuto, il Comitato Esecutivo è composto da un massimo di cinque membri del consiglio di amministrazione, nominati dallo stesso consiglio, e dura in carica quanto l'organo da cui promana.

Il Comitato Esecutivo è un organo delegato con compiti prevalentemente di carattere gestionale-operativo e costituisce, in Banca C.R.S. SpA, un importante momento decisionale. A causa del fondamentale contributo che esso fornisce alla regolare attività aziendale, e per la sua natura di organo anche tecnico sono invitati a partecipare alle riunioni del Comitato il Presidente e, con funzioni consultive e propositive il Direttore Generale e, possono essere chiamati ad assistere a tali riunioni Dirigenti, Quadri Direttivi o altri preposti alle strutture organizzative della società, altri dipendenti, nonché soggetti terzi titolari di specifici incarichi in qualità di relatori su tematiche specifiche. Tale meccanismo è volto a garantire nel continuo il contributo delle diverse aree gestionali e la massima consapevolezza nelle scelte gestionali.

Il Comitato Esecutivo si riunisce di regola settimanalmente e ogni qualvolta il Presidente lo reputi necessario. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Al Comitato Esecutivo sono attribuiti poteri di ordinaria amministrazione, con l'esclusione di quei poteri che la normativa primaria e secondaria ovvero la regolamentazione interna riservano alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea.

I poteri attribuiti al Comitato Esecutivo sono definiti in dettaglio da apposita Delibera del Consiglio di Amministrazione assunta in sede di nomina del Comitato Esecutivo.

Il Comitato informa, almeno trimestralmente, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale in merito all'esercizio delle deleghe ricevute, al generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società.

2.2.3 Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione garantisce il buon funzionamento del Consiglio stesso, favorisce la dialettica interna e assicura il bilanciamento dei poteri, in coerenza con i compiti in tema di organizzazione dei lavori consiliari e di circolazione delle informazioni che gli sono attribuiti dal Codice Civile. Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto agli

<i>Tipo documento:</i> POLICY		<i>Titolo:</i> <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</i>	
<i>Stato del documento:</i> APPROVATO CDA 29/02/2016	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 29/02/2016	<i>Versione:</i> 05	

Amministratori Esecutivi. Si pone come interlocutore dell'Organo, con funzione di controllo, e dei comitati interni. In particolare:

a) garantisce l'efficacia del dibattito consiliare e si adopera affinché le deliberazioni a cui perviene il Consiglio di Amministrazione siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti.

b) nella predisposizione dell'ordine del giorno e nella conduzione del dibattito consiliare, assicura che siano trattate con priorità le questioni di rilevanza strategica, garantendo che ad esse sia dedicato il tempo necessario.

c) si adopera affinché:

i) il processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione sia svolto con efficacia, le sue modalità di conduzione siano coerenti rispetto al grado di complessità dei lavori del Consiglio stesso e siano adottate le misure correttive previste per far fronte alle eventuali carenze riscontrate;

ii) la Società predisponga e attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli Organi e, laddove tenuta, piani di successione delle posizioni di vertice dell'esecutivo.

d) favorisce in modo neutrale la dialettica tra membri esecutivi e non esecutivi e sollecita la partecipazione attiva dei secondi ai lavori del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente non può essere membro del Comitato Esecutivo, ma può parteciparvi ai sensi dell'art. 24, comma 3 dello Statuto.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere anziano. Di fronte ai terzi la firma del sostituto del Presidente costituisce prova della sua assenza o dell'impedimento.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, su proposta vincolante degli Organi esecutivi, il Presidente o, in sua assenza, chi lo sostituisce ai sensi del comma che precede, può assumere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, riferendo a esso in occasione della prima riunione successiva.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio e l'uso della firma sociale.

La delega di poteri di cui all'art. 22 dello Statuto implica il conferimento della firma sociale relativamente alle attribuzioni delegate.

Il Presidente ha facoltà di promuovere azioni, impugnative e istanze e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, in ogni sede e grado, anche per revocazione o cassazione, nonché di rinunciare agli atti del giudizio. Ha altresì facoltà di

Tipo documento: POLICY		Titolo: <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</i>	
Stato del documento: APPROVATO CDA 29/02/2016		Data ultimo aggiornamento: 29/02/2016	Versione: 05

transigere liti o comprometterle in arbitrati rituali o irrituali, qualora sia stato a ciò delegato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente può delegare la rappresentanza legale della Società e la firma sociale, anche in via continuativa e per categorie di atti, a Consiglieri di Amministrazione, al Direttore Generale, a Dirigenti, a Quadri Direttivi, ai preposti alle strutture organizzative e ad altri Dipendenti.

Il Presidente ha facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti e di conferire procure speciali, per singoli atti o categorie di atti, anche a persone estranee alla Società.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano, nell'ordine, a chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 26, comma 2 dello Statuto.

2.2.4 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi. L'Assemblea nomina i componenti e il Presidente del Collegio Sindacale e due Sindaci supplenti. I sindaci, effettivi e supplenti, sono rieleggibili.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; l'assemblea ne fissa il compenso annuale valevole per l'intera durata del loro ufficio, determina anche le medaglie di presenza per l'intervento alle riunioni del CdA e del CE. Qualora, in ragione dell'ufficio, ovvero per incarichi e/o missioni al di fuori della sede della Società, sostengano delle spese, ne compete loro il rimborso. I Sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre Società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.

Spettano al Collegio Sindacale i doveri ed i poteri previsti dagli artt. 2403 e 2403-bis del codice civile. Esso vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari e procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo. Si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interne.

<i>Tipo documento:</i> POLICY		<i>Titolo:</i> <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</i>	
<i>Stato del documento:</i> APPROVATO CDA 29/02/2016	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 29/02/2016	<i>Versione:</i> 05	

Il Collegio adempie agli obblighi di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 385/93 e segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiedendo l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

Inoltre, le Disposizioni di Vigilanza Prudenziale di Banca d'Italia assegnano all'organo con funzione di controllo la responsabilità di vigilare sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni.

Ai sensi dell'art.30 dello Statuto, il Collegio Sindacale è quindi chiamato a:

- vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni;
- accertare l'efficacia, di tutte le strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate;
- esprimere il proprio parere in merito alle decisioni riguardanti la nomina e la revoca del responsabile della funzione di revisione interna, di conformità, di controllo rischi, di antiriciclaggio e dei referenti per le funzioni aziendali di controllo esternalizzate;
- esprimere il proprio parere circa la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli: poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi, gestione dei conflitti di interesse;
- vigilare sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi;
- vigilare sull'adeguatezza e sulla rispondenza del processo di determinazione del capitale interno (ICAAP) ai requisiti stabiliti dalla normativa;
- valutare l'adeguatezza e la funzionalità dell'assetto contabile, ivi compresi i sistemi informativi;
- esercitare compiti e poteri idonei per adempiere all'obbligo di riferire tempestivamente alla Banca d'Italia in merito a irregolarità gestionali o violazioni della normativa;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato Esecutivo le carenze e le irregolarità riscontrate, richiedendo l'adozione di idonee misure correttive verificandone nel tempo l'efficacia;
- compiere periodicamente un'autovalutazione della propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento, composizione, tenuto conto delle dimensioni, complessità ed attività svolte dalla Società. Detta procedura di autovalutazione è disciplinata in apposito Regolamento;
- verificare nel continuo l'idoneità dei suoi componenti a svolgere le proprie funzioni, sotto il profilo della professionalità, della disponibilità di tempo e dell'indipendenza.

Tipo documento: POLICY		Titolo: <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</i>	
Stato del documento: APPROVATO CDA 29/02/2016	Data ultimo aggiornamento: 29/02/2016	Versione: 05	

Le disposizioni di Vigilanza riguardanti le modalità di espletamento delle funzioni di competenza del Collegio Sindacale ed il coordinamento nel continuo tra questo ed il soggetto incaricato del Controllo Contabile, sono recepite in un apposite *Linee Guida del Collegio sindacale e del rapporto con la revisione legale dei conti*, deliberate dal Consiglio di Amministrazione in data 14.12.2015.

2.2.5 Revisione contabile

Ai sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 l'incarico di revisione legale dei conti è attribuita a revisori legali o società di revisione legale regolarmente iscritti nell'apposito registro, scelti - sentito il parere del Collegio Sindacale - in modo che la professionalità e l'esperienza siano proporzionati alle dimensioni ed alla complessità operativa della Banca. L'Assemblea dei soci conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore contabile o alla società di revisione contabile così come disposto dall' art. 13 del D.Lgs. 39/2010, e con durata dell'incarico conforme a quanto stabilito dall' art. 17 – 1° comma dello stesso Decreto.

Al revisore esterno si estendono gli obblighi di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 385/93: il soggetto incaricato del controllo contabile comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. Tale soggetto invia alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto.

2.2.6 Direttore Generale

Il Direttore Generale sovrintende alle strutture organizzative della Società ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dallo Statuto, da eventuali regolamenti, nonché dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare il Direttore Generale:

- 1) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo con funzioni consultive e propositive e assiste a quelle dell'Assemblea;
- 2) dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, dal Comitato Esecutivo e di quelle assunte in via d'urgenza ai sensi dell'art. 26 comma 3 dello Statuto;

Tipo documento: POLICY		Titolo: <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</i>	
Stato del documento: APPROVATO CDA 29/02/2016	Data ultimo aggiornamento: 29/02/2016	Versione: 05	

- 3) propone, per le deliberazioni da adottarsi dal Consiglio di Amministrazione, dal Comitato Esecutivo secondo le rispettive competenze e, per quelle da adottarsi in via d'urgenza, tutti gli atti opportunamente istruiti;
- 4) firma la corrispondenza ordinaria, i documenti, gli atti, i titoli di credito e i contratti e può delegare, anche in via continuativa, la firma di sua competenza ad altri dipendenti della Società, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione;
- 5) è capo del personale, per il quale formula le proposte di assunzione, di nomina, di promozione, di trattamento economico e di provvedimenti disciplinari, con facoltà di sospensione provvisoria, riferendo al Consiglio di Amministrazione o al Comitato Esecutivo, per le deliberazioni di competenza;
- 6) provvede alla destinazione del personale presso le diverse strutture organizzative della Società e ne dispone i trasferimenti;
- 7) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutte le strutture organizzative della Società;
- 8) dispone o rinuncia ad atti conservativi a tutela delle ragioni della Società anche mediante richiesta di provvedimenti monitori, cautelari e d'urgenza nonché di tutti quelli che si rendano necessari, in via cautelativa, nell'interesse della medesima, con facoltà di conferire le relative procure alle liti, e di delegare tali attribuzioni a Dirigenti, Quadri Direttivi, e Impiegati da lui designati;
- 9) assicura il regolare invio dei flussi informativi agli Organi aziendali;
- 10) esercita i poteri e compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale può essere coadiuvato da un Vice Direttore Generale. 4 In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale le sue funzioni, ivi comprese quelle di cui sopra al n. 1), sono assunte dal Vice Direttore Generale, se nominato o, in caso di sua assenza o impedimento, da un Dirigente o da un Quadro Direttivo, all'uopo designato dal Consiglio di Amministrazione.

Ai terzi e dai terzi non può essere opposta l'insussistenza dell'impedimento o dell'assenza. Di fronte ai terzi la firma del sostituto del Direttore Generale ne costituisce prova di assenza o impedimento.

<i>Tipo documento:</i> POLICY		<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> APPROVATO CDA 29/02/2016	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 29/02/2016	<i>Versione:</i> 05	

2.3 L'assetto organizzativo della Banca

La Banca Cassa di Risparmio di Savigliano SpA ha sviluppato nel tempo ed opportunamente documentato il proprio modello organizzativo ed i relativi meccanismi di funzionamento, in modo coerente con l'evoluzione strategica ed organizzativa della stessa. Le logiche fondamentali del proprio modello organizzativo sono volte a garantire i seguenti obiettivi:

Il presidio complessivo del business in termini di:

- definizione delle strategie della Banca;
- controllo complessivo degli Asset e delle aree di Rischio collegate;
- rafforzamento del controllo rischi.

L'attuazione delle linee strategiche definite dalla Banca:

- focalizzazione sull'azione commerciale;
- separatezza tra area commerciale ed area crediti; potenziamento e arricchimento dell'offerta;
- ottimizzare i processi produttivi/operativi per incrementare il livello di servizio alla Clientela.

Lo sviluppo di una struttura snella e flessibile che:


- lavora per obiettivi/risultati;
- riduce i livelli organizzativi di coordinamento (la struttura si articola su tre livelli: Area, Servizio, Ufficio);
- opera all'interno degli Uffici in modo flessibile attivando il mix delle competenze di volta in volta necessarie per l'ottenimento dei risultati.

Il miglioramento dell'efficienza interna attraverso:

- ottimizzazione del funzionamento;
- attenuazione delle sovrapposizioni.

La struttura organizzativa, dipendente dal Direttore Generale, si compone dei seguenti livelli:


- i **Comitati**, strutture consultive, che si riuniscono con periodicità predefinita o su convocazione e permettono di ottimizzare il funzionamento delle diverse unità organizzative della struttura;
- le **Aree**, strutture con responsabilità di coordinamento organizzativo e supervisione di Servizi e Uffici appartenenti ad ambiti funzionali coerenti con la struttura aziendale. Le aree perseguono nell'ambito della Direzione obiettivi di efficienza organizzativa, di

 Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A.		
<i>Tipo documento:</i> POLICY	<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> APPROVATO CDA 29/02/2016	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 29/02/2016	<i>Versione:</i> 05

ottimizzazione delle risorse e di razionalizzazione dei flussi informativi verso la Direzione;

- i **Servizi**, unità omogenee per contenuti tecnici e operativi, capaci di garantire il raggiungimento degli obiettivi economici e qualitativi relativi alle funzioni assegnate. I Servizi rispondono funzionalmente e gerarchicamente alle Aree;
- gli **Uffici**, unità organizzative che raggruppano attività esecutive omogenee. Svolgono attività esecutive secondo gli indirizzi del responsabile gerarchicamente superiore.
- Le **Filiali**, che rappresentano l'insieme delle strutture e delle funzioni deputate all'attività di gestione diretta delle relazioni con la clientela e di vendita di prodotti e di servizi bancari, finanziari ed assicurativi.

I relativi compiti ed attribuzioni sono dettagliati nel **Regolamento Interno** della Banca.



U. O.	Mission
Comitato Risk Management	Il Comitato Risk Management è organo collegiale per la proposta di indirizzo e supervisione della strategia di gestione dei rischi. Garantisce un approccio strutturato per l'analisi e la misurazione dei livelli effettivi assunti dai rischi in tutti gli ambiti significativi della Banca.
Comitato Controlli	Il Comitato Controlli è Organo Collegiale con funzione di collegamento fra il sistema dei controlli interni e l'Organo di supervisione strategica ed in particolare: <ul style="list-style-type: none"> • Supporta le Strutture coinvolte nella predisposizione dei piani annuali e/o triennali di audit e di compliance, • Monitora le attività a presidio del rischio antiriciclaggio, • Verifica i report di audit e di compliance e gli interventi di mitigazione dei rischi.
Comitato Finanza	Il Comitato Finanza è organo collegiale con funzioni di proposta in materia di strumenti finanziari emessi dalla Banca, ovvero di prodotti di risparmio gestito e assicurativi
Comitato Prodotti	Il Comitato Prodotti è organo collegiale con la funzione di valutare la struttura dei prodotti ed individuare i canali distributivi più idonei.
Area Controlli e Relazioni Esterne	<p>I controlli costituiscono parte integrante dell'attività quotidiana della Banca. Il sistema dei controlli coinvolge a vario titolo gli Organi amministrativi, il Collegio Sindacale, la Direzione e tutto il Personale ricoprendo pertanto un ruolo fondamentale nell'ambito della Corporate Governance della Banca. Il Responsabile presidia l'insieme di regole, procedure e strutture organizzative volte ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali e a perseguire il principio di una sana e prudente gestione. Garantire la costante verifica della qualità dell'immagine esterna della Banca e della sua evoluzione. Assicurare la gestione delle attività di comunicazione esterna e di pubbliche relazioni istituzionali a supporto del vertice aziendale.</p> <p>Supporto operativo audit: verifica la funzionalità del sistema di controllo interno, fornisce supporto operativo al Link Auditor, promuove il miglioramento dell'efficacia/efficienza delle azioni di controllo in collaborazione sinergica e come supporto operativo della Funzione di Audit Esternalizzata che le pone in essere..</p> <p>Antiriciclaggio: assicura il rispetto delle normative, in via attuale e prospettica, in materia di contrasto al Riciclaggio e al Terrorismo.</p> <p>Compliance: identifica le norme applicabili e misura l'impatto su processi e procedure aziendali in questo modo presidiando il rischio di non conformità alle norme e i rischi reputazionali cui la Banca può essere soggetta.</p> <p>Legale: assiste la Direzione ed i Responsabili di Area, Servizio e Ufficio in materia legale avvalendosi della collaborazione di consulenti esterni con i quali cura i relativi rapporti.</p>
Ufficio Segreteria Generale	Assicurare l'adeguato supporto per lo svolgimento delle attività degli Organi Statutari e per l'attuazione delle deliberazioni adottate. Garantire assistenza per problematiche di carattere societario nonché l'esecuzione degli adempimenti societari della Banca nel rispetto della normativa vigente.
Ufficio Personale	Garantire la gestione e l'amministrazione delle Risorse Umane assicurando la disponibilità qualitativa e quantitativa in coerenza con gli obiettivi della Banca.

		<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
<i>Tipo documento:</i> POLICY	<i>Stato del documento:</i> IN APPROVAZIONE CDA	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 24/05/2016	<i>Versione:</i> 05


Ufficio Risk Management e Controllo di Gestione	<p>Garantire lo sviluppo di metodologie e strategie di gestione dei rischi propri dell'attività aziendale e dei rischi connessi allo sviluppo del portafoglio di business della Banca.</p> <p>Assicurare l'identificazione delle aree di rischio della Banca e la definizione di metodologie per la misurazione e il controllo dei relativi rischi (primariamente per i rischi complessivi derivanti dall'attività di credito, liquidità e di finanza) al fine di sviluppare e gestire un sistema di allocazione del capitale alle aree di business della Banca.</p>
Ufficio Monitoraggio del Credito	<p>Nell'occuparsi del portafoglio crediti in bonis e di quello deteriorato (osservazione/incagli) provvede, per le posizioni performing, a individuare fenomeni di anomalie emergenti delineandone possibili soluzioni operative, e per i crediti in status di rischio a determinare azioni di regolarizzazione del rapporto Banca-Clienti.</p>
Ufficio Segreteria Affari	<p>Collaborare con la Direzione Generale ed assicurare l'adeguato supporto per lo svolgimento delle attività. Gestire tutti gli aspetti operativi e organizzativi connessi alle macro attività.</p>
Ufficio Marketing	<p>Sviluppare, avvalendosi delle soluzioni di CRM, analisi approfondite in materia di segmentazione della clientela e dinamica della medesima. Garantire la costante verifica della qualità dell'immagine esterna della Banca e della sua evoluzione. Assicurare la gestione delle attività di comunicazione esterna e di pubbliche relazioni istituzionali a supporto del Vertice Aziendale.</p>
Area Organizzazione	<p>Proporre la struttura organizzativa, in modo da ottimizzare il funzionamento dei processi aziendali, definendo i processi operativi e informatici e l'impiego del fattore umano, e curando la diffusione delle disposizioni attuative. Supervisiona il lavoro degli Uffici direttamente dipendenti, perseguendo ottiche di massimo efficientamento delle risorse e assegnando le priorità.</p>
Servizio IT	<p>Offrire supporto e assistenza tecnica per la gestione delle infrastrutture tecnologiche. Valutare costantemente le innovazioni tecnologiche offerte dal mercato e/o dagli outsourcers e proporre al Servizio Organizzazione implementazioni o modifiche alle infrastrutture esistenti perseguendo sempre maggiore efficienza e competitività.</p>
Servizio Tecnico	<p>Presidiare, direttamente o per il tramite di fornitori terzi e/o outsourcers, lo stato degli immobili di proprietà e di quelli in locazione. Provvedere alla gestione amministrativa, fiscale e contabile relativa a tali immobili. Offrire servizi di supporto logistico a tutte le funzioni aziendali.</p>
Servizio Processi Accentrati	<p>Analizzare e gestire i processi organizzativi, in essere e in progetto.</p> <p>Accentrare e rendere maggiormente efficienti le lavorazioni a basso valore aggiunto e maggiormente sicure e controllabili quelle ad alto valore aggiunto</p>
Area Amministrazione e Finanza	<p>Garantire l'impostazione e l'aggiornamento del Sistema Contabile, la predisposizione dei Bilanci di Esercizio della Banca e Consolidati di Gruppo nonché di situazioni periodiche, nel rispetto dei tempi, delle disposizioni di legge e delle esigenze informative interne ed esterne.</p>
Ufficio Gestori Clientela Private	<p>Gestire e sviluppare la clientela private al fine di migliorare il servizio di assistenza consulenziale in materia di investimenti finanziari erogato in una visione complessiva del patrimonio e delle esigenze di carattere finanziario e patrimoniale.</p>

		<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
<i>Tipo documento:</i> POLICY	<i>Stato del documento:</i> IN APPROVAZIONE CDA	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 24/05/2016	<i>Versione:</i> 05

Servizio Contabilità	Garantire il tempestivo espletamento degli adempimenti contabili di vigilanza dell'Istituto. Supportare le altre funzioni aziendali nell'interpretazione della normativa di settore e della sua evoluzione, evidenziandone le eventuali ripercussioni.
Servizio Bilancio eTributario	Garantire il tempestivo espletamento degli adempimenti contabili, civilistici, fiscali dell'Istituto. Supportare le altre funzioni aziendali nell'interpretazione della normativa di settore e della sua evoluzione, evidenziandone le eventuali ripercussioni.
Servizio Back Office Finanza e Bancaassicurazione	Assicurare l'ottimale gestione amministrativa delle attività inerenti ai regolamenti dei titoli di proprietà e allo svolgimento della prestazione dei servizi di investimento.
Servizio Sistemi di Incasso e Pagamento	Gestire tutti gli aspetti operativi, organizzativi e contabili (ivi inclusi i rapporti con le società di outsourcing che effettuano "service" esterni e le compagnie emittenti di carte di credito/debito) connessi ai sistemi di incasso e pagamento.
Area Crediti	Supervisionare e coordinare le attività di Servizi e Uffici collegati contribuendo a sviluppare gli affari secondo gli indirizzi strategici ricevuti dal Direttore Generale.
Servizio Crediti	Assicurare una completa valutazione del merito creditizio e del fabbisogno finanziario dei clienti richiedenti affidamenti garantendo un equilibrato sviluppo degli impieghi.
Ufficio Segreteria Fidi e Perfezionamento	Presidiare la gestione amministrativa degli affidamenti deliberati e delle garanzie.
Ufficio Istruttoria Crediti	Effettuare una completa valutazione del merito creditizio delle singole richieste di affidamento.
Ufficio Consulenti Impresa	Offrire una consulenza specialista nel settore del credito alle imprese.
Servizio Estero	Assicurare la tempestiva e corretta gestione delle operazioni finanziarie e commerciali sull'estero e presidiare l'evoluzione delle disposizioni normative in materia.
Servizio Precontenzioso e Contenzioso	Pone operativamente in essere le azioni di regolarizzazione/normalizzazione individuate dall'Ufficio Monitoraggio del Credito in ottica di mantenimento del rapporto con la clientela e se necessario di recupero in via stragiudiziale o giudiziale. L'ufficio prevede la suddivisione al proprio interno tra reparto precontenzioso e reparto contenzioso ai quali vengono rispettivamente affidate mansioni distinte.
Area Commerciale	Perseguire lo sviluppo del business e la presenza sul mercato nell'ambito dell'attività creditizia e commerciale con la clientela Retail tramite la definizione di nuovi prodotti servizi e relazioni. Coordinare l'azione commerciale della periferia in linea con gli obiettivi definiti.
Ufficio Sviluppo Commerciale	Perseguire, in collaborazione con il Servizio Commerciale, lo sviluppo del business e la presenza sul mercato nell'ambito dell'attività creditizia e commerciale con la clientela Retail.

 <small>Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A.</small>		<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
<i>Tipo documento:</i> POLICY	<i>Stato del documento:</i> IN APPROVAZIONE CDA	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 24/05/2016	<i>Versione:</i> 05

	Proporre e pianificare iniziative di sviluppo commerciale in termini di prodotti e servizi.
Aree Territoriali Savigliano, Cuneo, Torino	Definire in collaborazione con il Servizio Commerciale le politiche di indirizzo della struttura periferica. Raccogliere e trasferire al Servizio Commerciale le esigenze espresse dalle Filiali.
Filiali	Assicurare il conseguimento degli obiettivi commerciali, gestire i rapporti con la clientela di competenza e garantire il corretto svolgimento delle attività assegnate.

 Banca Cassa di Risparmio di Savignano S.p.A.		
Tipo documento: POLICY	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: IN APPROVAZIONE CDA	Data ultimo aggiornamento: 24/05/2016	Versione: 05

2.4 La produzione normativa interna e le regole di funzionamento della Banca


La gerarchia della normativa interna è disciplinata nell'apposita **comunicazione interna prot. I-C/COMN/DOCU-041/3 del 22.02.2010**, che ne illustra altresì l'intero processo di produzione, emanazione, pubblicazione e diffusione.

Ciò posto, i principali riferimenti documentali che descrivono l'organizzazione e disciplinano il funzionamento operativo della Banca sono riconducibili a regolamentazioni di carattere generale ed a disposizioni applicative ed operative specifiche. In particolare, i principali documenti di riferimento sono:

1. Statuto Sociale;
2. Policy/Regolamenti: insieme di principi generali e linee guida che riguardano argomenti di particolare rilievo per l'attività istituzionale dell'Intermediario o per il suo assetto organizzativo interno, ivi compreso il funzionamento degli organi societari e aziendali. Vengono altresì classificati quali policy i Codici di condotta che la Banca adotta su determinate materie (es. *Codice Etico*);
3. Manuali Operativi: approfondimenti di carattere strutturato e dettagliato su aspetti oggetto di policy o comunque ritenuti di rilievo all'interno dell'organizzazione aziendale; i manuali possono essere caratterizzati da un dettaglio tecnico particolareggiato e indicare le modalità d'uso della strumentazione informativa a disposizione degli operatori;
4. Circolari Tecniche: contengono approfondimenti e chiarimenti su problematiche specifiche; ove necessario sono richiamate all'interno dei manuali operativi. Di norma sono declinate nelle seguenti categorie: trasparenza, antiriciclaggio, usura, finanza, credito, estero, incassi e pagamenti, raccolta, altri servizi, sicurezza, processi e sistemi;
5. Ordini di Servizio: dispongono particolari modalità comportamentali che debbono essere adottate dagli operatori nello svolgimento delle proprie funzioni aziendali;
6. Note Informative: contengono notizie considerate utili per un migliore e più efficace svolgimento delle funzioni assegnate.

Il corpo normativo e regolamentare aziendale nel suo complesso risulta coerente e funzionale, oltre che per le finalità per cui è stato sviluppato, anche alla prevenzione dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/01, con particolare riferimento alla definizione delle responsabilità e alla proceduralizzazione delle attività.

L'elaborazione e l'aggiornamento del contesto normativo è assicurato dall'Area Organizzazione (Servizio Processi Accentrati), con il supporto della Funzione Compliance, su

 <small>Banca Cassa di Risparmio di Savignano S.p.A.</small>		
<i>ipo documento:</i> POLICY	<i>Titolo:</i> <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</i>	
<i>Stato del documento:</i> IN APPROVAZIONE CDA	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 24/05/2016	<i>Versione:</i> 05

input delle funzioni proponenti (*process owners* volta a volta interessati), a garanzia dell'aderenza al contesto normativo di riferimento di legge e di settore e all'evoluzione delle attività svolte.

La normativa interna può avere o meno un carattere precettivo; per carattere precettivo si intende l'obbligo dei destinatari di acquisire piena conoscenza e comprensione del contenuto della medesima e di conformarsi alle disposizioni ivi contenute. Salva indicazione contraria, da indicare in fase di emanazione, hanno carattere precettivo le policy, i regolamenti e gli ordini di servizio. Possono avere carattere precettivo i manuali, ove ciò sia espressamente indicato. In caso di normativa interna precettiva, la pubblicazione e diffusione avviene mediante pubblicazione del documento sulla Intranet aziendale e invio per posta elettronica ai singoli destinatari del relativo file in formato imm modificabile (es. pdf); ogni Responsabile di settore ha cura di acquisire dai propri collaboratori una sigla per presa visione e condivisione. In caso di normativa interna non precettiva, la pubblicazione e diffusione avviene mediante pubblicazione del documento sulla Intranet aziendale e invio per posta ai singoli destinatari del link alla stessa.

Di norma, a seguito all'emanazione di documenti di autoregolamentazione di particolare rilevanza (ordinariamente tutte le policy, i principali regolamenti e taluni documenti di natura più tecnica e procedurale), vengono programmati incontri formativi finalizzati all'illustrazione al personale interessato del contenuto dei documenti, delle logiche sottese agli stessi e delle dinamiche conseguenti.

2.5 Il Modello di Organizzazione e Gestione e il Sistema dei Controlli Interni

L'assetto organizzativo esistente ed attuato dalla Banca è un sistema strutturato ed organico di procedure, regole comportamentali, disposizioni e strutture organizzative che permea l'intera attività aziendale.

Il sistema dei controlli coinvolge ogni comparto dell'attività della Banca, attraverso la netta distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo, attuando le possibili situazioni di conflitto di interesse.

In particolare, i controlli coinvolgono, con ruoli ed a livelli diversi, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, l'OdV, la Direzione Generale, la funzione di Internal Audit e le altre strutture dedicate al presidio dei rischi (Riskmanagement, Funzione di Compliance, Funzione Antiriciclaggio) nonché tutto il personale, e rappresentano un attributo imprescindibile dell'attività quotidiana della Banca.

<i>ipo documento:</i> POLICY	<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> IN APPROVAZIONE CDA	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 24/05/2016	<i>Versione:</i> 05

Il Modello di organizzazione e gestione, ferma restando la sua finalità peculiare, deve integrarsi nel contesto del più ampio sistema di controlli interni in essere presso la Banca, così come tale sistema deve essere in grado, con gli eventuali adattamenti che si rendessero necessari, di essere utilizzato anche allo scopo di prevenire i reati contemplati dal D.Lgs. 231/01.

Il sistema strutturato ed organico di procedure e le attività di controllo (preventive ed ex-post) adottate dalla Banca soddisfano altresì l'obiettivo di una consapevole gestione del rischio di commissione dei reati ex Dlgs 231/01, mediante l'individuazione dei processi sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione con implementazione di appositi protocolli di prevenzione.

Tali attività consentono:

- al potenziale autore del reato di avere piena consapevolezza sia delle fattispecie a rischio di commissione di un illecito, sia della forte riprovazione della Banca Cassa di Risparmio di Savigliano SpA nei confronti di tali condotte, ritenute contrarie agli interessi aziendali anche quando apparentemente la società potrebbe trarne un vantaggio;
- alla Banca C.R.S. SpA di reagire tempestivamente per prevenire e/o impedire la commissione del reato stesso, grazie ad un monitoraggio costante delle attività.

<i>ipo documento:</i> POLICY	<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> IN APPROVAZIONE CDA	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 24/05/2016	<i>Versione:</i> 05

CAPITOLO 3 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CRS

3.1 Linee Guida ABI


Nella predisposizione del Modello, la Cassa di Risparmio di Savigliano si è ispirata alle Linee Guida ABI⁵ a suo tempo validate dal Ministero della Giustizia e costantemente aggiornate, adattandone le indicazioni alla propria peculiare struttura organizzativa.

Le indicazioni per la predisposizione dei modelli organizzativi contenute nelle citate Linee Guida possono essere individuate come segue.

- I) Individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D.Lgs. 231/2001. In relazione a tale attività ABI ha distinto i reati tra quelli definiti come peculiari, perché possono presentare rischi di verifica in ragione di specifiche attività dell'intermediario e quelli, definiti generali, non connessi specificamente allo svolgimento dell'impresa bancaria/finanziaria.

- II) Predisposizione di un sistema di controlli, in grado di prevenire il rischio di commissione dei reati attraverso l'adozione di appositi protocolli. In sostanza, si tratta di prevedere regole dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Banca in relazione ai reati da prevenire e di individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati stessi. Le Linee Guida evidenziano, comunque, che per le banche la normativa di settore richiede la costituzione di un sistema integrato di controlli che permea l'intera attività aziendale e coinvolge soggetti diversi. Il sistema dei controlli interni – ormai da anni attuato e continuamente aggiornato – ha consentito alle banche di dotarsi di standard organizzativi ottimali, in linea con il principio di sana gestione, il quale

⁵ Cfr, Circ. ABI serie legale: n.16/2002, n.9/2004, n.22/2007, n.2/2008, n.7/2008, n.1/2009, n.2/2009, n.5/2010, n.8/2010, n.15/2012, n.23/2012; n.6/2015.

 Banca Cassa di Risparmio di Savignano S.p.A.		
ipo documento: POLICY	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: IN APPROVAZIONE CDA	Data ultimo aggiornamento: 24/05/2016	Versione: 05

costituisce, seppure in una accezione più ampia, ciò che il D.lgs n. 231/2001 intende affermare nell'ordinamento. Pertanto, l'adozione del modello organizzativo richiederà una attività tanto meno complessa, quanto più adeguato e razionale risulta essere il sistema di controlli e di procedimentalizzazione già presente all'interno della struttura.

Il sistema di controllo deve essere informato ai seguenti principi:


- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo e, di converso, fasi omogenee di un processo operativo devono essere affidate ad un unico soggetto, evitando che la frammentazione dei compiti denoti l'esistenza di un modello in grado di produrre deresponsabilizzazione del singolo e di impedire l'individuazione delle specifiche attribuzioni);
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello;
- pubblicità e diffusione del modello;
- formazione del personale.

III) Quanto alla individuazione dell'organismo di controllo, questo deve essere caratterizzato da autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione.

3.2 Il modello di organizzazione, gestione e controllo di CRS: metodologia di definizione e aggiornamento

L'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità con riferimento alla commissione di illeciti amministrativi conseguenti ad alcune tipologie di reato, è un atto di responsabilità sociale da cui scaturiscono benefici per una molteplicità di soggetti: *stakeholders*, amministratori, soci, dipendenti e tutti gli altri soggetti i cui interessi sono legati alla vita della Banca.

La Banca C.R.S. SpA ha costituito dapprima, con delibera CdA del 26.06.2009, un Organismo di Vigilanza ex art. 6 D.lgs. 231/01 (composto da: Presidente della Cassa, Resp. Area Amm.ne e Finanza, Resp. Ufficio Riskmanagement e Controllo di Gestione, Consulente

 <small>Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A.</small>		
<i>ipo documento:</i> POLICY	<i>Titolo:</i> <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</i>	
<i>Stato del documento:</i> IN APPROVAZIONE CDA	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 24/05/2016	<i>Versione:</i> 05

esterno). Successivamente, con delibera CdA del 24.09.2012 la composizione dell'Organismo è stata variata sulla base dei suggerimenti forniti dall'ABI in: un Amministratore Indipendente, un componente del Collegio Sindacale, il responsabile dell'ufficio Riskmanagement e Controllo di Gestione (oltre a un consulente esterno senza diritto di voto). Da ultimo - tenuto conto della facoltà concessa dal novellato art. 6 co.1 lett. b) del Dlgs 231/01 e delle indicazioni della Banca d'Italia di cui al 15° agg. della circ. n. 263/06 - la Banca ha nominato, con delibera del 04.05.2015, quali membri dell'Organismo di Vigilanza, il Presidente del Collegio Sindacale ed i due Sindaci effettivi.

La prima versione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 è stata adottata con delibera del CdA del 26.06.2009. successivamente aggiornato con delibera del 25.01.2010, alla luce dell'introduzione di ulteriori reati-presupposto rilevanti ai fini della responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/01.

A seguito di specifico ed articolato *risk assessment*, condotto nel 2014 con il supporto della Federazione delle Bcc del Piemonte Valle d'Aosta e Liguria, nonché della mutata composizione dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione della Cassa ha valutato l'opportunità di procedere ad una nuova mappatura dei processi aziendali in relazione ai rischi di verifica dei reati sensibili ed al conseguente aggiornamento del documento descrittivo del modello di organizzazione, gestione e controllo. Successivamente, a cavallo tra la fine del 2015 e l'inizio del 2016, si è provveduto ad aggiornare il Modello in funzione delle intervenute modifiche alla struttura organizzativa interna nonché all'ampliamento del catalogo reati (in particolare introduzione della fattispecie delittuosa dell'autoriciclaggio).

Il presente documento assolve la funzione di descrivere il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001 (di seguito anche il "Modello") adottato dalla Banca Cassa di Risparmio di Savigliano SpA e del contesto normativo e regolamentare di riferimento.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed ex post) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei reati mediante la individuazione dei processi sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.

<i>ipo documento:</i> POLICY	<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> IN APPROVAZIONE CDA	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 24/05/2016	<i>Versione:</i> 05

I principi contenuti nel presente Modello sono volti, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato della illiceità di certi comportamenti (la cui commissione è fortemente contrastata dalla Banca CRS perché contraria alle norme di deontologia cui la stessa si ispira e ai suoi interessi, anche quando apparentemente la Banca potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire alla società reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato stesso.


Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare nei Dipendenti e nei membri degli Organi Societari che operano nell'ambito delle "attività sensibili", la consapevolezza di poter determinare - in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e alle altre norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) - illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Banca.

E' evidente, quindi, che la violazione delle regole contenute nel presente Modello ovvero dallo stesso richiamate, nonché condotte idonee ad integrare o agevolare il compimento di reati si pongono in netto contrasto con le disposizioni interne aziendali, violano il rapporto di fiducia che deve sussistere tra il Dipendente e la Banca e, di conseguenza, saranno sanzionate proporzionalmente alla loro gravità.

Il presente Documento descrittivo del modello di organizzazione, gestione e controllo di Banca C.R.S. SpA è suddiviso in due parti le quali contengono, rispettivamente:

(I) nella **parte generale**, una descrizione relativa:

- al quadro normativo di riferimento;
- alle fattispecie di reato rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti che la Banca ha stabilito di prendere in considerazione in ragione della tipologia e delle caratteristiche della propria attività;
- alla realtà aziendale (sistema di *governance* e assetto organizzativo della Banca CRS);
- alla struttura del modello di organizzazione, gestione e controllo della Banca;
- alla individuazione e nomina dell'Organismo di Vigilanza della Banca CRS, con specificazione di poteri, compiti e flussi informativi che lo riguardano;
- alla funzione del sistema disciplinare e al relativo apparato sanzionatorio;
- al piano di formazione e comunicazione da adottare al fine di garantire l'effettiva conoscenza delle misure e delle disposizioni del Modello;

 Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A.		
ipo documento: POLICY	Titolo: Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
Stato del documento: IN APPROVAZIONE CDA	Data ultimo aggiornamento: 24/05/2016	Versione: 05

- ai criteri di aggiornamento del Modello.

(II) nella **parte speciale**, una descrizione relativa:

- alle categorie di reato previste dal D.Lgs.231/01 con l’indicazione dei processi/attività aziendali sensibili alla commissione di tali illeciti, con l’indicazione dei relativi protocolli di controllo e delle linee guida di comportamento da seguire.

La metodologia scelta dalla Banca Cassa di Risparmio di Savigliano SpA per la definizione e l’aggiornamento del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo *ex d.lgs. 231/2001* prevede una serie di attività suddivise in quattro fasi:

- fase 1: identificazione delle aree di rischio;
 - fase 2: rilevazione della situazione esistente (*as-is*);
 - fase 3: *gap analysis* e piano di azione (*action plan*);
 - fase 4: disegno e aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo.
- } **Risk assessment**

Il compito di vigilare sull’adeguatezza e aggiornamento del modello è in capo all’Organismo di Vigilanza che, con autonomi poteri di iniziativa e di controllo, suggerisce eventuali adeguamenti a seguito di evoluzione normativa, giurisprudenziale e dottrinarica, ovvero segnala eventuali discrasie, incompletezze e/o esigenze di aggiornamento del modello nel suo complesso. Qui di seguito sono sinteticamente descritti gli obiettivi e le attività relativi a ciascuna delle quattro fasi sopra elencate.

3.2.1 Identificazione delle aree di rischio

L’art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, tra i requisiti del modello, l’individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi aziendali che comunemente vengono definiti “sensibili” (c.d. “aree di rischio”).

Propedeutica all’individuazione delle attività sensibili è l’analisi, prevalentemente documentale, della struttura societaria ed organizzativa della Banca, svolta al fine di meglio comprendere il perimetro di attività della stessa e di identificare gli ambiti aziendali oggetto di analisi.

<i>ipo documento:</i> POLICY	<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> IN APPROVAZIONE CDA	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 24/05/2016	<i>Versione:</i> 05

La raccolta della documentazione rilevante e l'analisi della stessa da un punto di vista sia tecnico-organizzativo sia legale permette l'individuazione dei processi/attività sensibili e una preliminare identificazione delle funzioni responsabili di tali processi/attività.

3.2.2 Rilevazione della situazione esistente (as-is)

Obiettivo della fase 2 consiste nell'analisi, attraverso somministrazione di questionari di autorilevazione ed interviste al personale (apicali e dipendenti) interessato, delle attività sensibili precedentemente individuate, con particolare enfasi sul sistema dei controlli approntati al fine di eliminare o, quanto meno, circoscrivere le aree di rischio.


Nello specifico, per ogni processo/attività sensibile individuato nella fase 1, vengono analizzate le sue fasi principali, le funzioni e i ruoli/responsabilità dei soggetti interni ed esterni coinvolti nonché gli elementi di controllo esistenti, al fine di verificare in quali aree/settori di attività e secondo quali modalità si possano astrattamente realizzare le fattispecie di reato rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

A tal fine viene realizzata, ed aggiornata, una mappatura delle attività che sono potenzialmente esposte alla commissione dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

L'evidenza degli ambiti di operatività/processi della Banca sensibili a tali fattispecie di reato è contenuta nello specifico documento di analisi dei rischi che costituisce parte integrante del presente Modello.

3.2.3 Gap analysis e piano di azione (action plan)


Lo scopo della fase 3 consiste nell'individuazione dei requisiti organizzativi caratterizzanti un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, e delle azioni di miglioramento del modello organizzativo esistente. Al fine di rilevare e analizzare in dettaglio il modello di controllo esistente a presidio dei rischi riscontrati ed evidenziati nell'attività di analisi sopra descritta e di valutare la conformità del modello stesso alle previsioni del d.lgs. 231/2001, viene quindi effettuata un'analisi comparativa (la c.d. "gap analysis") tra il modello organizzativo e di controllo esistente ("as is") e il modello di riferimento valutato sulla base delle esigenze manifestate dalla disciplina di cui al d.lgs. 231/2001 ("to be").

 <small>Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A.</small>		
<i>ipo documento:</i> POLICY	<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> IN APPROVAZIONE CDA	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 24/05/2016	<i>Versione:</i> 05

I risultati dell'attività descritta sono formalizzati nella relazione di *risk assessment* in cui sono altresì esplicitate le eventuali azioni di mitigazione per la riduzione/prevenzione dei rischi ex d.lgs.231/01 individuati.

3.2.4 Disegno del modello di organizzazione, gestione e controllo

Scopo della fase 4 è la predisposizione, revisione e/o aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo *ex* d.lgs. 231/2001 della Banca idoneo alla prevenzione dei reati ritenuti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti e personalizzato in relazione alla realtà aziendale, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 231/2001 e alle più sopra richiamate linee guida ABI.

 Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A.		
Tipo documento: POLICY	Titolo: <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</i>	
Stato del documento: IN APPROVAZIONE CDA	Data ultimo aggiornamento: 24/05/2016	Versione: 05

CAPITOLO 4

L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

4.1 L'Organismo di Vigilanza della Cassa di Risparmio di Savigliano

In base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001, l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere un organismo della Società secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, b del D.Lgs. 231/2001, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Sulla base del testo del Decreto, le Linee Guida ABI suggeriscono che si tratti di un Organo "interno" alla struttura operativa dell'Ente, caratterizzato da requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, efficienza operativa e continuità di azione.

Il d.lgs. 231/2001 non fornisce indicazioni circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza; tuttavia considerando le indicazioni contenute nelle "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche"⁶, il Consiglio di Amministrazione ne ha da ultimo⁷ individuato i membri nel Presidente del Collegio Sindacale e nei due sindaci effettivi.

Le regole organizzative e operative dell'Organismo di Vigilanza sono dettagliate nello specifico *Regolamento dell'Organismo di Vigilanza* (documento di autoregolamentazione adottato dall'Organismo di Vigilanza) che disciplina altresì i rapporti tra OdV e le altre funzioni di controllo interno.

4.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo e di curarne l'aggiornamento.

Premesso che la responsabilità ultima dell'adozione del Modello resta in capo al Consiglio d'Amministrazione, all'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare con autonomi poteri di iniziativa e di controllo:

⁶ Cfr. circolare Bdl n. 263/2006, Tit. V, Cap. 7, sez. II, § 4.

⁷ Cfr. delibera CdA CRS del 04.05.2015.

<i>ipo documento:</i> POLICY	<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> IN APPROVAZIONE CDA	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 24/05/2016	<i>Versione:</i> 05

- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente documento da parte degli Organi Sociali, del personale, degli *outsourcer* e degli altri soggetti terzi;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

In linea con la propria natura di Organismo autonomo rispetto alla struttura aziendale, il Consiglio di Amministrazione affida all' Organismo di Vigilanza uno specifico budget dedicato appropriato all'attività svolta. A tal fine l'Organismo richiede su base annua mezzi finanziari liberamente utilizzabili nell'ambito degli obiettivi da perseguire e fornisce al Consiglio di Amministrazione apposito rendiconto dell'utilizzo che ne è stato fatto per il periodo precedente.

Al fine dell'assolvimento dei compiti sopra riportati, l'Organismo di Vigilanza dovrà:

- con riferimento alla verifica dell'efficacia del Modello:
 - interpretare la normativa rilevante;
 - condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività “a rischio reato” e dei relativi processi sensibili;
 - coordinarsi con la funzione aziendale preposta per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi agli Organi Sociali, al personale e agli *outsources*, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001;
 - monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
 - predisporre ed aggiornare con continuità le informazioni rilevanti al fine di consentire una piena e consapevole adesione alle regole di condotta della Società. A tale fine l'Organismo di Vigilanza curerà l'aggiornamento, in collaborazione con le funzioni

<i>ipo documento:</i> POLICY	<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> IN APPROVAZIONE CDA	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 24/05/2016	<i>Versione:</i> 05

aziendali preposte, dello spazio sulla Intranet della Società contenente tutte le informazioni relative al Decreto;

- con riferimento alla verifica dell'osservanza del Modello:
 - effettuare periodicamente, direttamente o avvalendosi di un gruppo di lavoro all'uopo costituito, verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla Società nell'ambito dei processi sensibili;
 - coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività. A tal fine l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dagli Organi Sociali e dal personale:
 - a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Società al rischio di commissione di uno dei reati;
 - b) sui rapporti con le Società di Service e gli altri soggetti terzi che operano per conto della Società nell'ambito di operazioni sensibili;
 - c) sulle operazioni straordinarie della Società;
 - raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse o tenute a disposizione dell'Organismo stesso;
 - attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate, per acquisire ulteriori elementi di indagine;
- con riferimento alle proposte di aggiornamento del Modello e di monitoraggio della loro realizzazione:
 - sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e controllo, esprimere periodicamente una valutazione sull'adeguatezza del Modello, rispetto alle prescrizioni del Decreto ed al presente documento, nonché sull'operatività dello stesso;
 - in relazione a tali valutazioni, presentare periodicamente all'Organo Amministrativo apposita relazione;
 - verificare periodicamente l'attuazione ed effettiva funzionalità delle soluzioni/azioni correttive proposte;

<i>ipo documento:</i> POLICY	<i>Titolo:</i> <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</i>	
<i>Stato del documento:</i> IN APPROVAZIONE CDA	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 24/05/2016	<i>Versione:</i> 05

- coordinarsi con i responsabili delle competenti funzioni aziendali per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, ferma restando la competenza del competente Organo/funzione aziendale per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare.

4.3 Flussi informativi

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001.

Per una piena aderenza ai dettami del D.lgs. 231/01, l'Organismo di Vigilanza riporta periodicamente direttamente al Consiglio di Amministrazione, in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

4.3.1 Flussi informativi verso il Consiglio di Amministrazione

Per una piena aderenza ai dettami del D.lgs. 231/01, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione, in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

Ferma restando la piena autonomia e indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, per i compiti ad esso affidati, quest'ultimo è tenuto a presentare con periodicità almeno annuale una relazione scritta sugli esiti delle proprie attività al Consiglio di Amministrazione

Tale relazione dovrà quantomeno contenere:

- numero e date delle riunioni tenutesi nel periodo;
- descrizione dell'attività svolta;
- segnalazioni ricevute e le conseguenti indagini svolte;
- criticità comunque rilevate;
- rilievi da sottoporre all'Organo con Funzione di Gestione, affinché questo metta in atto le azioni necessarie ad assicurare aggiornamento, effettività ed efficacia al Modello;
- eventuali proposte di sanzioni da irrogare per violazione del Modello.

<i>ipo documento:</i> POLICY	<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> IN APPROVAZIONE CDA	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 24/05/2016	<i>Versione:</i> 05

Indipendentemente dalla previsione di flussi periodici, in presenza di criticità rilevanti l'Organismo deve tempestivamente porre in atto flussi informativi *ad hoc*. In tal caso il flusso informativo può dover essere diversificato a seconda del soggetto che ha commesso la violazione.

Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione possono richiedere la convocazione dell'Organismo, tramite il suo Presidente, in ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario o opportuno per il corretto svolgimento delle proprie funzioni e per l'adempimento degli obblighi imposti dal D.lgs. 231/01.

Di questi specifici incontri dovrà essere predisposto un verbale la cui copia dovrà essere custodita dall'Organismo.

L'Organismo di Vigilanza si avvarrà delle funzioni competenti di Banca C.R.S. SpA per i diversi profili specifici o, qualora lo ritenga opportuno, di consulenti esterni.

4.3.2 Flussi informativi periodici nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'informativa periodica deve presentare specifici requisiti di rilevanza, qualità ed articolazione per poter essere efficace quale supporto all'attività di controllo dell' OdV.


La **rilevanza** dell'informativa, anche se deve essere determinata con riferimento alle specificità di ciascuna organizzazione, è tale se l'informativa medesima non è ridondante, imprecisa, discontinua, non correttamente articolata.

La **qualità** del flusso informativo si declina, tra l'altro, in termini di:

- idoneità a rappresentare effettivamente il fenomeno monitorato (capacità segnaletica);
- attendibilità, nel senso che il dato riportato deve essere veritiero e corretto;
- aggiornamento, poiché le informazioni devono essere il più possibile attuali rispetto al periodo di osservazione.

Altresì, l'informativa deve essere, seppur con le necessarie differenziazioni in relazione all'oggetto, idonea a delineare con chiarezza il fenomeno monitorato; deve quindi presentare una certa articolazione, ragionevolmente standardizzata.

L'invio dei flussi periodici da parte delle funzioni interessate rappresenta un preciso dovere, rilevante ai fini del corretto funzionamento del Modello.

 <small>Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A.</small>		
<i>ipo documento:</i> POLICY	<i>Titolo:</i> <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</i>	
<i>Stato del documento:</i> IN APPROVAZIONE CDA	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 24/05/2016	<i>Versione:</i> 05

4.3.2.1 Flussi periodici provenienti dalle Funzioni che operano in aree a rischio reato

I flussi in esame consentono di monitorare l'evoluzione dell'attività oggetto di analisi e il funzionamento dei relativi presidi di controllo, evidenziando:

- per quanto concerne le criticità, gli eventi (individuati anche in base a soglie quali-quantitative) maggiormente significativi in termini di potenziale rischio di commissione di reati e gli eventuali indici di anomalia;
- per quanto afferisce ai profili di disegno, le possibili problematiche sorte con riferimento all'applicazione dei protocolli di prevenzione previsti dal Modello.

E' pertanto opportuno che l'OdV riceva flussi informativi periodici:

- dal Responsabile Ufficio Amministrazione e Contabilità che consentano la verifica sui controlli inerenti la gestione delle risorse finanziarie e il processo di redazione del bilancio d'esercizio;
- dalla Direzione:
 - in quanto responsabile delle Risorse Umane, in materia di formazione e di provvedimenti disciplinari;
 - in quanto responsabile dell'Organizzazione, per tutte le modifiche organizzative che impattano sulle aree e attività a rischio di commissione di reati;
 - per quanto attiene i rapporti con la P.A. e la gestione credito agevolato.
- dal responsabile IT, per i profili legati alla sicurezza informatica;
- dal responsabile dell'Ufficio Contenzioso per quanto attiene le dinamiche relative alle cause attive o passive cui è coinvolta la Banca;
- dai soggetti a vario titolo responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- dal responsabile della Funzione Antiriciclaggio;
- dal responsabile dell'Ufficio Fidi per quanto attiene i rapporti con la Pubblica Amministrazione.

4.3.2.2 Flussi periodici provenienti dalle Funzioni di controllo

L'OdV deve altresì porre in essere un continuo confronto con le funzioni di controllo (internal audit, riskmanagement, compliance, funzione antiriciclaggio) In tale ambito è opportuna una informativa periodica da parte delle stesse, in relazione a piani di azione, controlli effettuati, profili di problematicità del disegno dei controlli e, quindi, possibili necessità di aggiornamento del Modello.

<i>ipo documento:</i> POLICY	<i>Titolo:</i> <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</i>	
<i>Stato del documento:</i> IN APPROVAZIONE CDA	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 24/05/2016	<i>Versione:</i> 05

Il flusso informativo delle funzioni di controllo nei confronti dell'OdV deve essere il medesimo fornito da queste ad altri soggetti deputati alla supervisione dei controlli aziendali (nell'ambito del cosiddetto approccio integrato).

4.3.2.3 Flussi periodici provenienti dagli Organi Sociali

Risulta opportuno che:

- l'organo amministrativo informi l'OdV in relazione a delibere che possono portare a modifiche nella funzionalità e articolazione del Modello, quali ad esempio, modifiche nella struttura organizzativa, ingresso in (o uscita da) linee di business, modifiche nei sistemi di incentivazione, ecc;
- l'organo di controllo dia informativa periodica all'OdV sullo stato dei sistemi di controllo interno, alla cui vigilanza sono deputati, e che sono alla base del sistema di prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- l'OdV abbia contezza della relazione che il revisore deve rilasciare ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 39/2010, in tema di eventuali carenze significative rilevate in relazione ai sistemi di controllo interno medesimi.

4.3.3 Informazioni, dati e notizie da comunicare all'OdV

Dovranno essere comunicati all'Organismo di Vigilanza:


- su base periodica, le informazioni/dati/notizie identificate dall'Organismo di Vigilanza e/o da questi richieste alle singole strutture della Banca; tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che saranno definiti dall'Organismo medesimo;
- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi ed attinente l'attuazione del Modello Organizzativo nelle aree di attività "sensibili" nonché il rispetto delle previsioni del D.lgs. 231/01, che possano risultare utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza. Appartengono a tale fattispecie i flussi informativi che possono pervenire all'Organismo di Vigilanza, anche in forma anonima (cd. *whistleblowing*) da qualunque fonte. A tal fine sono attivate le seguenti modalità di segnalazione:
 - *form* presente sulla intranet aziendale, accessibile a tutti i dipendenti;

<i>ipo documento:</i> POLICY	<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> IN APPROVAZIONE CDA	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 24/05/2016	<i>Versione:</i> 05

– indirizzo di posta elettronica dedicato: odv231@bancacrs.it;
per entrambe le modalità sono garantiti l'accesso alle segnalazioni per i soli componenti dell'Organismo di Vigilanza e la riservatezza dei dati del segnalante.
In ottemperanza alle disposizioni dell'art.52-bis del TUB – come declinate nelle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale Banca d'Italia (circ. 285/13) alla sez. VIII, cap.3, tit. IV, parte prima – la Banca CRS ha adottato una specifica procedura interna per l'attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni concernenti violazioni delle norme disciplinanti l'attività bancaria, attribuendo all'OdV stesso il ruolo di “*responsabile dei sistemi interni di segnalazioni*”.

Dovranno essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità (es. Autorità di Vigilanza: Banca d'Italia, Consob, IVASS, etc.), dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al D.lgs. 231/01, nei confronti dei destinatari del Modello Organizzativo;
- segnalazioni inoltrate dall'ufficio personale, in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/01;
- accessi ispettivi delle Autorità pubbliche di Vigilanza, Authority, Agenzia delle Entrate, Ispettorato del Lavoro;
- rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo (es. verbali ispettorato interno, report di audit, report funzione di conformità), dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del D.lgs. 231/01;
- in via periodica, le notizie relative all'effettiva attuazione del Modello Organizzativo a tutti i livelli aziendali;
- l'informativa relativa all'avvio di indagini dirette ad appurare ed eventualmente sanzionare il mancato rispetto dei principi di comportamento e dei protocolli previsti dal Modello Organizzativo, nonché l'informativa sulle eventuali sanzioni irrogate.

 <small>Banca Cassa di Risparmio di Savignano S.p.A.</small>		
<i>ipo documento:</i> POLICY	<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> IN APPROVAZIONE CDA	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 24/05/2016	<i>Version e:</i> 05

4.3.4 Modalità di trasmissione e valutazione dei flussi informativi delle segnalazioni

Con riferimento alle modalità di trasmissione delle informazioni/dati/notizie valgono le seguenti prescrizioni:

- i flussi informativi debbono pervenire all’Organismo di Vigilanza ad opera delle strutture aziendali interessate mediante le modalità definite;
- le segnalazioni aventi ad oggetto l’evidenza o il sospetto di violazione del Modello devono essere inviate per iscritto o attraverso l’utilizzo della casella di posta elettronica appositamente dedicati;
- l’Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni di cui al punto precedente contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle segnalazioni stesse, assicurando la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Banca o di terzi;
- l’Organismo valuta le segnalazioni ricevute e l’opportunità di azioni conseguenti, ascoltando, se necessario, l’autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

<i>ipo documento:</i> POLICY	<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> IN APPROVAZIONE CDA	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 24/05/2016	<i>Versione:</i> 05

CAPITOLO 5 SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Principi Generali.

La definizione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, costituisce, ai sensi del D.Lgs 231/2001, un requisito essenziale del modello stesso allo scopo di garantirne l'effettiva operatività.

Pertanto la Banca ha adottato un sistema disciplinare che si rivolge ai Lavoratori Dipendenti, nonché agli Amministratori e ai Collaboratori e terzi che operino per conto della stessa e che è applicabile nel caso di violazione delle norme del Codice Etico nonché delle regole contenute nel Modello.

A tal fine la Banca farà tempestivo ricorso a tale sistema disciplinare anche in caso di comportamenti in violazione delle regole di condotta previste dallo stesso Modello. Sono altresì sanzionati gli atti od omissioni diretti in modo non equivoco a violare i protocolli individuati dalla Banca anche se l'azione non si compie o l'evento non si verifica per qualsivoglia motivo.

L'applicazione di sanzioni disciplinari per violazioni delle regole di condotta aziendali può quindi prescindere dall'esito del giudizio penale, in quanto tali regole sono assunte dalla Banca in piena autonomia ed a prescindere dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

I provvedimenti disciplinari sono applicati in relazione alla gravità e frequenza delle mancanze ed al grado della colpa. Nell'irrogazione delle sanzioni si dovrà tenere conto, fra l'altro:

- delle circostanza in cui si sono svolti i comportamenti illeciti;
- dalla tipologia di illecito perpetuato; della gravità della condotta tenuta;
- dell'eventualità che i comportamenti integrino esclusivamente un tentativo di violazione;
- dell'eventuale recidività del soggetto.

I comportamenti in contrasto con la regolamentazione interna potranno costituire relativamente:

<i>ipo documento:</i> POLICY	<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> IN APPROVAZIONE CDA	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 24/05/2016	<i>Versione:</i> 05

- agli **esponenti aziendali** (vale a dire coloro che svolgono funzione amministrazione, direzione e controllo) → giusta causa per revoca del mandato con effetto immediato;
- ai **dipendenti** → un grave inadempimento rilevante anche ai fini del licenziamento;
- ai **lavoratori autonomi**, ai **collaboratori esterni** e, comunque, ai lavoratori **parasubordinati** → causa di risoluzione anticipata del rapporto.

La Banca potrà chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti a causa della condotta illecita realizzata.

5.2 Misure nei confronti del personale dipendente della Banca.

I dipendenti della Banca sono soggetti al *Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie finanziarie e strumentali* del 19.01.2012 e al *Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie finanziarie e strumentali* del 29.02.2012, (di seguito semplicemente “CCNL”)

L’inosservanza delle regole previste dal Modello adottato dalla Banca ai sensi del Decreto, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico da parte del personale dipendente può dar luogo, secondo la gravità dell’infrazione, all’irrogazione di sanzioni disciplinari nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all’art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e della vigente contrattazione collettiva applicabile e precisamente:

- **rimprovero verbale;**
- **rimprovero scritto;**
- **sospensione dal servizio e dal trattamento economico** per un periodo non superiore a 10 giorni;
- **licenziamento per notevoli inadempimenti** degli obblighi contrattuali del lavoratore (giustificato motivo);
- **licenziamento per mancanza così grave** da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).

I provvedimenti disciplinari devono essere applicati in relazione alla gravità e frequenza delle mancanze ed al grado della colpa.

Per il procedimento disciplinare si rinvia alle disposizioni dell’art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, a norma del quale – fra l’altro – non può in ogni caso tenersi conto, ad alcun effetto, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

Il termine a difesa viene elevato a 10 giorni.

ipo documento:
POLICY

Titolo: **Documento descrittivo del
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001**

Stato del documento:
IN APPROVAZIONE CDA

Data ultimo aggiornamento:
24/05/2016

Version
e:
05

Fermo quanto previsto dal documento **Infrazioni e Sanzioni Disciplinari - Norme Procedurali** e dal **Codice Etico**, nella tabella che segue sono indicate le sanzioni disciplinari applicabili in caso di inosservanza delle regole previste nel Modello. Esse sono integrate nel richiamato disciplinare aziendale e ne costituiscono parte sostanziale; vengono pubblicizzate mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti, come prescritto dall'art.7 dello Statuto dei Lavoratori.

SANZIONE	INFRAZIONE al MOG
<p>Rimprovero verbale</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi e delle procedure previste dal MOG o stabilite per la sua attuazione; ○ agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera; ○ omessa redazione della documentazione richiesta dal MOG o dalle procedure stabilite per la sua attuazione.
<p>Rimprovero scritto</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera in relazione; ○ sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione inerente la procedura per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal MOG; ○ ostacolo alla attività di vigilanza dell'Organo di Vigilanza o dei soggetti dei quali lo stesso si avvale; ○ impedimento dell'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni; ○ realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello; ○ omessa redazione ed aggiornamento della documentazione richiesta dal Modello o dalle procedure stabilite per la sua attuazione; ○ ripetute inottemperanze relative all'invio dei flussi periodici all'OdV da parte delle funzioni interessate;

ipo documento:
POLICY

Titolo: **Documento descrittivo del
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001**

Stato del documento:
IN APPROVAZIONE CDA

Data ultimo aggiornamento:

24/05/2016

Version
e:
05

SANZIONE	INFRAZIONE al MOG
	<ul style="list-style-type: none"> ○ violazione dei principi stabiliti nel Codice Etico.
Sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni.	<ul style="list-style-type: none"> ○ apertura di indagine preliminare da parte dell’Autorità giudiziaria ovvero l’esercizio di un’azione penale relativi a reati previsti dal D. Lgs 231/01; ○ recidiva delle infrazioni di cui al precedente riquadro.
Licenziamento per notevoli inadempimenti degli obblighi contrattuali del lavoratore (<u>giustificato motivo</u>)	<ul style="list-style-type: none"> ○ notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del prestatore di lavoro nonchè ripetersi, ovvero manifestarsi in forma più grave, delle mancanze per le quali sia prevista per la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio; ○ ostacolo all’attività di vigilanza dell’OdV o dei soggetti dei quali o stesso si avvale, quando da ciò ne sia derivato un grave danno all’ente.
Licenziamento per mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (<u>giusta causa</u>)	<ul style="list-style-type: none"> ○ mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. In via esemplificativa, ma non esaustiva, per: <ul style="list-style-type: none"> - furto nell’azienda di somme, valori, materiali od oggetti a chiunque appartenenti; - divulgazione a terzi o utilizzo a fini personali di notizie, informazioni di cui si dispone per motivi d’ufficio; - alterchi con vie di fatto, disordini, risse o violenze all’interno dell’Azienda. ○ condanna, con sentenza passata in giudicato, nel caso di azione penale avviata in ordine a fatti integranti uno dei reati previsti dal D. Lgs 231/01.

5.3 Misure nei confronti dei membri del CdA

I soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché di supervisione e controllo hanno l’obbligo di astenersi dall’effettuare qualsiasi attività che possa ledere gli interessi della Banca Cassa di Risparmio di Savigliano SpA e dal perseguire interessi propri o di terzi anche solo potenzialmente in conflitto e/o pregiudizievoli per la stessa. All’insorgere delle predette condizioni i soggetti coinvolti sono tenuti a darne segnalazione, in conformità alla legge e alle disposizioni interne.

<i>ipo documento:</i> POLICY	<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> IN APPROVAZIONE CDA	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 24/05/2016	<i>Versione:</i> 05

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché di violazione dei principi stabiliti nel Codice Etico, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione i quali provvederanno a valutare le eventuali iniziative da assumere, attivando, se del caso, le relative azioni di responsabilità di cui agli artt. 2392 cod. civ. e seguenti. Qualora siano previste parti variabili della retribuzione degli Amministratori legate, ad es., al raggiungimento di determinati obiettivi aziendali, la violazione del Modello comporterà una penalizzazione in termini di riduzione della quota spettante in proporzione alla gravità dell'infrazione commessa (da un minimo del 20% ad un massimo del 100%).

Gli amministratori sono inoltre solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. In tali ipotesi l'assemblea dei soci adotterà le misure più idonee previste dalla legge.

La responsabilità per gli atti e le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra di essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al Presidente del collegio.


5.4 Misure nei confronti dei componenti del Collegio Sindacale.

I soggetti apicali ed i componenti del Collegio Sindacale sono tenuti a svolgere le loro mansioni esercitando con consapevolezza e senso di responsabilità il proprio ruolo, operando in piena collaborazione ed informazione reciproca al fine di promuovere il coordinamento ed il perseguimento dei fini aziendali e garantendo la correttezza e l'autenticità dei documenti e delle informazioni fornite nello svolgimento delle relative funzioni di *governance*.

In particolare il Collegio Sindacale, la Società di Revisione e gli altri soggetti incaricati dei controlli hanno libero accesso ai dati, alla documentazione e alle informazioni utili per lo svolgimento delle rispettive attività.

In caso di violazione del presente Modello, nonché di uno dei principi previsti dal Codice Etico da parte di uno o più Sindaci, il Consiglio di Amministrazione prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

I sindaci sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli

 <small>Banca Cassa di Risparmio di Savignano S.p.A.</small>		
<i>ipo documento:</i> POLICY	<i>Titolo:</i> <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</i>	
<i>Stato del documento:</i> IN APPROVAZIONE CDA	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 24/05/2016	<i>Versione:</i> 05

obblighi della loro carica. All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 2393 cod. civ. e seguenti.

5.5 Misure nei confronti di *partner* commerciali, consulenti, collaboratori e soggetti terzi

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori, dai consulenti o da altri terzi collegati alla Banca da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, ivi inclusi i *partner* commerciali nell'ambito di contratti associativi o bilaterali, in violazione delle previsioni del Modello e/o del Codice Etico per le parti di loro competenza, potrà determinare nei casi più gravi l'applicazione di penali o la risoluzione e/o recesso del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Banca, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Dlgs 231/01.

A tal fine si prevede l'inserimento, nei contratti con le controparti di cui sopra, di specifiche clausole che:

1. diano atto della conoscenza del Dlgs 231/01, del Codice Etico e dei principi contenuti nel Modello adottato dalla Banca;
2. richiedano l'assunzione di un impegno di attenersi alle prescrizioni ed ai principi del Codice Etico;
3. disciplinino le conseguenze in caso di violazione di tali prescrizioni;
4. in caso di subappalto di servizi l'appaltatore (o sub appaltante) dovrà curare inserimento di analoghe clausole nel contratto di sub appalto.

<i>Tipo documento:</i> POLICY	<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> IN APPROVAZIONE CDA	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 24/05/2016	<i>Versione:</i> 05

CAPITOLO 6 FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

6.1 Premessa

La Banca Cassa di Risparmio di Savigliano SpA, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti dello stesso all'interno e all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, in analogia con i principio contenuti nel proprio Codice Etico, è volontà della Banca estendere la comunicazione dei contenuti del Modello non solo ai propri dipendenti ma a tutti i soggetti che operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi della Banca in forza di rapporti contrattuali di diversa natura.


L'attività di comunicazione e formazione, diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità, al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti. A tale riguardo, la Banca si è dotata di un Codice Etico, il quale tra il resto riassume i principi che improntano l'operato della Società e definisce le modalità con cui la stessa si relaziona con i terzi.

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata dall'Organismo di Vigilanza, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello Organizzativo e di predisporre ed aggiornare con continuità le informazioni rilevanti al fine di consentire una piena e consapevole adesione alle regole di condotta della Banca.

6.2 Comunicazione e formazione del personale

La Banca assicura una corretta conoscenza da parte dei dipendenti del contenuto del Decreto e degli obblighi derivanti dal medesimo.

Al momento della sua adozione il *Codice Etico* è stato portato a conoscenza di tutto il personale; lo stesso è altresì messo stabilmente a disposizione sia nell'intranet aziendale che

 <small>Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A.</small>		
<i>tipo documento:</i> POLICY	<i>Titolo:</i> Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001	
<i>Stato del documento:</i> IN APPROVAZIONE CDA	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 24/05/2016	<i>Versione:</i> 03

sul sito della Banca. Parimenti si è proceduto, come si procederà per quanto concerne il presente documento, alla diffusione del “Modello 231” adottato dalla Cassa.

Dei suddetti documenti si procede a consegna in caso di nuovi assunti, al fine di assicurare anche agli stessi le conoscenze, in materia di responsabilità amministrativa, considerate di primaria rilevanza.

Inoltre, i principi e i contenuti del Modello sono oggetto di appositi corsi di formazione rivolti agli Organi di Vertice e a tutti i dipendenti, graduati in relazione anche al diverso livello di coinvolgimento nelle attività sensibili individuate nel Modello. Ciò al fine di consentire ai destinatari di raggiungere la piena consapevolezza delle direttive aziendali e di essere posti in condizioni di rispettarle in pieno nonché di contribuire alla diffusione di una cultura aziendale orientata al perseguimento di una sempre maggiore trasparenza ed eticità.

6.3 Informativa ai collaboratori, consulenti ed altri soggetti terzi

Ai collaboratori esterni, consulenti ed alle terze parti sono fornite, da parte della funzione aziendale di volta in volta competente, apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dalla Banca sulla base del Modello, sul Codice Etico nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni degli stessi o alla normativa vigente possano avere con riguardo ai rapporti contrattuali.

<i>tipo documento:</i> POLICY	<i>Titolo:</i> <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</i>	
<i>Stato del documento:</i> IN APPROVAZIONE CDA	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 24/05/2016	<i>Versione:</i> 03

CAPITOLO 7 CRITERI DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

7.1 Aggiornamento del Modello.

Il “Modello 231”, di cui il presente documento ne costituisce la rappresentazione, viene riesaminato periodicamente dall’Organismo di Vigilanza, al fine di verificarne l’effettività, l’adeguatezza ed il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficacia e funzionalità curandone il relativo aggiornamento.

L’Organismo di Vigilanza riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione sullo stato di applicazione e sulle eventuali necessità di aggiornamento, proponendo le eventuali integrazioni e/o modifiche del Modello.

La valutazione sulle necessità di aggiornamento viene effettuata nei casi di:

- modifica della normativa di riferimento;
- modifiche organizzative, introduzione (di etero e auto regolamentazione) di nuovi prodotti/servizi, sviluppi e modifiche delle attività e dei processi aziendali che comportino l’insorgenza di nuove fattispecie di rischio;
- rilevazioni di carenze del Modello.

<i>tipo documento:</i> POLICY	<i>Titolo:</i> <i>Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001</i>		
<i>Stato del documento:</i> IN APPROVAZIONE CDA	<i>Data ultimo aggiornamento:</i> 24/05/2016	<i>Versione:</i> 03	

PARTE SPECIALE